Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 192 del 2 agosto 1965

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 2 agosto 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

LEGGE 26 maggio 1965, n. **920.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Jugoslavia per il regolamento del traffico di persone, nonchè dei trasporti e delle comunicazioni terrestri e marittime tra le aree limitrofe, concluso ad Udine il 31 ottobre 1962.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 maggio 1965, n. 920.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Jugoslavia per il regolamento del traffico di persone, nonchè dei trasporti e delle comunicazioni terrestri e marittime tra le aree limitrofe, concluso ad Udine il 31 ottobre 1962.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia per il regolamento del traffico di persone, nonchè dei trasporti e delle comunicazioni terrestri e marittime tra le aree limitrofe, concluso ad Udine il 31 ottobre 1962.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 60 dell'Accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1965

SARAGAT

MORO — FANFANI — TAVIANI — TREMELLONI — COLOMBO — JERVOLINO — SPAGNOLLI — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia per il regolamento del traffico di persone nonchè dei trasporti e delle comunicazioni terrestri e marittime tra le aree limitrofe.

TITOLO I

AREE DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

Art. 1.

Determinazione delle aree

I territori che vengono presi in considerazione ai fini dell'applicazione del presente Accordo sono:

a) l'area di Trieste comprendente i Comuni di cui all'unito elenco (allegato *A*);

b) le aree adiacenti all'area di Trieste comprendenti i Comuni o parte di essi di cui all'unito elenco (allegato *B*);

c) l'area per una profondità di 10 chilometri comprendenti i Comuni o parte di essi indicati nell'unito elenco (allegato *C*);

d) l'area per una profondità di 10 chilometri comprendente i Comuni o parte di essi indicati nell'unito elenco (allegato *D*).

Eventuali variazioni all'attuale circoscrizione territoriale amministrativa o catastale dei Comuni o di parte di essi menzionati nei predetti elenchi non avranno alcun effetto sulle aree di applicazione del presente Accordo.

TITOLO II

MOVIMENTO DELLE PERSONE

Art. 2.

Persone che hanno diritto al transito

Hanno diritto ad usufruire delle facilitazioni per il movimento per terra e per mare previste dal presente Accordo tutte le persone stabilmente residenti nelle aree di cui all'articolo 1.

Art. 3.

Documenti per il transito

I documenti che verranno rilasciati ai fini dell'articolo 2 sono i seguenti:

1) lasciapassare;
2) tessera e permesso per il transito agricolo;
3) lasciapassare straordinario;
4) permesso di attraversamento.

Art. 4.

Lasciapassare

1. — Tutte le persone stabilmente residenti in una delle aree indicate nell'articolo 1, che intendano recarsi nelle aree adiacenti, avranno diritto ad ottenere, su domanda, un lasciapassare. Esso sarà valido per un anno e per quattro viaggi al mese e sarà rinnovabile.

Qualora sussistano giustificati motivi, il lasciapassare potrà essere concesso, a domanda, per un numero maggiore di viaggi. In tal caso i motivi dovranno essere indicati nello stesso lasciapassare.

2. — Le persone che abbiano frequente necessità di recarsi nelle aree adiacenti (medici, veterinari, ostetriche, autisti di imprese di trasporto e di istituti ospedalieri, lavoratori ed impiegati che hanno rapporto di lavoro continuativo nell'altra area, nonchè il personale di istituti di assicurazione-sociale, incaricato di esercitare il controllo previsto dall'articolo 6 della Convenzione in materia di assicurazione sociale, firmata a Trieste il 27 marzo 1956) avranno diritto ad ottenere un lasciapassare valido per un anno, per un numero illimitato di viaggi e rinnovabile. Le persone fornite del lasciapassare di cui al presente punto hanno contemporaneamente diritto anche al lasciapassare di cui al punto 1.

3. — Nei lasciapassare sopra menzionati saranno indicate le generalità del titolare e, sulla pagina interna della copertura, sarà applicata la sua fotografia, timbrata a secco.

4. — I possessori del lasciapassare possono recarsi in tutte le aree adiacenti di applicazione del presente

Accordo attraverso qualsiasi punto di passaggio. Parimenti, anche all'atto del ritorno possono usufruire dei vari punti di passaggio.

Il movimento dei titolari di lasciapassare è consentito solo nelle aree di applicazione dell'Accordo.

5. — I minori di anni 12, che viaggiano con i genitori o con altre persone che li accompagnano, dovranno essere iscritti nominativamente nel lasciapassare dei predetti.

6. — I lasciapassare di cui ai comma 1 e 2 saranno conformi rispettivamente agli allegati 1 e 2.

Art. 5.

Soggiorno nelle aree adiacenti

1. — Il rientro nell'area di residenza dovrà essere di regola effettuato al più tardi entro 72 ore dall'uscita per i possessori di lasciapassare di cui al punto 1 dell'articolo 4 ed entro 48 ore dall'uscita per i possessori di lasciapassare di cui al punto 2 dello stesso articolo.

2. — Qualora sussistano giustificati motivi (di lavoro, di cura, di famiglia e turistici) il lasciapassare potrà essere valido, su domanda, per un soggiorno nelle aree adiacenti fino ad un mese. Nella domanda dovrà essere precisato il periodo che l'interessato intende trascorrere nelle aree adiacenti.

Art. 6.

Modalità di rilascio

1. — I lasciapassare di cui all'articolo 4 saranno emessi possibilmente entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, da parte italiana dalle Questure competenti e, da parte jugoslava, dai competenti Comitati popolari distrettuali in base a documento attestante che il richiedente si trova nelle condizioni previste dal presente Accordo.

2. — I lasciapassare saranno emessi dalle autorità jugoslave indicate al punto precedente anche per i cittadini italiani stabilmente residenti nei territori di cui all'articolo 1, lettera *b*) e *d*) e dalle autorità italiane indicate nello stesso punto anche per i cittadini jugoslavi stabilmente residenti nei territori di cui all'articolo 1, lettere *a*) e *c*).

3. — I lasciapassare saranno sottoposti al visto delle autorità dell'altra Parte menzionate nel punto 1. A tal fine, essi verranno inoltrati per il tramite degli organi addetti ai servizi di controllo nei punti di passaggio secondo le modalità che saranno concordate tra gli stessi organi. Il visto sarà concesso entro 8 giorni dalla data della consegna del documento ai predetti organi.

4. — La validità del lasciapassare inizia a partire dal giorno del rilascio del visto. I viaggi consentiti sulla base del lasciapassare possono essere compiuti in qualsiasi giorno nel corso dello stesso mese. I viaggi che non sono stati effettuati nel corso di ciascun mese di validità del lasciapassare non potranno essere effettuati nel successivo.

5 — I lavoratori che hanno un rapporto di lavoro continuativo nell'area adiacente, durante il periodo di tempo occorrente per la proroga del visto di reciprocità sul lasciapassare, possono transitare dall'una all'altra area purchè siano forniti del «Certificato provvisorio di transito» rilasciato dalle autorità di quell'area nella quale i lavoratori risiedono stabilmente. Tale certificato sarà conforme all'allegato 3. Esso non è soggetto all'apposizione del visto di reciprocità.

6. — Qualora le autorità di una delle Parti contraenti rifiutino il visto, ne informeranno, al più tardi entro 8 giorni da quello della consegna del documento agli organi menzionati nel punto 1, le autorità dell'altra Parte, indicando il motivo e restituendo il documento stesso.

Qualora le autorità di un'area ritengano che determinate persone, stabilmente residenti nell'area adiacente, non possano fruire ulteriormente del lasciapassare, ne informeranno le autorità che lo hanno rilasciato, le quali ultime, alla sua scadenza, non lo rinnoveranno e provvederanno al suo ritiro, informando le autorità dell'area adiacente.

Nei casi in cui la procedura di cui sopra si renda necessaria prima della scadenza della validità del lasciapassare, le autorità interessate ne informeranno subito, e in ogni caso prima della scadenza stessa, le autorità dell'altra area. Queste, entro 30 giorni, daranno all'autorità richiedente la comunicazione del ritiro del documento.

La segnalazione di un'autorità all'altra, riguardante i casi sopradescritti, dovrà contenere le generalità del titolare del lasciapassare, i motivi della richiesta e la durata del provvedimento.

Art. 7.

Movimento di persone per attività connesse con beni agrari

1. — I proprietari di beni immobili agrari (arativi, orti, frutteti, vigneti, prati, pascoli, boschi, cave di pietra e simili) o di aziende agrarie, situati in una delle aree di cui all'articolo 1 lettere *a*) e *b*) del presente Accordo e già residenti in una delle aree predette ove si trovino i loro beni, che non abbiano fatto ritorno in detta area entro il termine che è stato stabilito d'accordo tra i due Governi, non potranno usufruire delle facilitazioni previste dal presente articolo.

2. — Hanno diritto al transito per un numero illimitato di volte, per attività connesse con beni agrari, le sottoindicate categorie di persone stabilmente residenti in una fascia della profondità di 10 chilometri dalla linea che separa l'area di cui all'articolo 1, lettera *a*), dall'area di cui all'articolo 1, lettera *b*) del presente Accordo che si recano in fondi situati nella fascia prospicente della stessa profondità; hanno altresì diritto al transito per un numero illimitato di volte per attività connesse con beni agrari le sottoindicate categorie di persone stabilmente residenti in una delle aree di cui all'articolo 1, lettere *c*) e *d*) che si rechino in fondi situati nell'area adiacente:

a) i proprietari dei beni immobili agrari (arativi, orti, frutteti, vigneti, prati, pascoli, boschi, cave di pietra e simili) o di aziende agricole attraversati dalla linea che separa l'area di cui all'articolo 1, lettera *a*), dall'area di cui all'articolo 1, lettera *b*), nonchè i proprietari dei beni immobili agrari attraversati dalla linea che separa l'area di cui all'articolo 1, lettera *c*) dall'area di cui all'articolo 1, lettera *d*), qualora questi ultimi fossero stati proprietari alla data del 15 settembre 1947;

b) i proprietari, non appartenenti alla categoria di cui al punto 1) del presente articolo, dei beni agrari sopra menzionati o di aziende agricole situati in una fascia della profondità di 10 chilometri dalla linea che separa l'area di cui all'articolo 1, lettera *a*), dall'area di cui all'articolo 1, lettera *b*), nonchè i proprietari dei beni immobili sopra menzionati o di aziende agricole situati in una delle aree di cui all'articolo 1, lettere *c*) e *d*) qualora questi ultimi fossero stati proprietari alla data del 15 settembre 1947;

c) i conduttori di beni immobili agrari o aziende agricole attraversati dalla linea che separa l'area di cui all'articolo 1, lettera *a*), dall'area di cui all'art. 1, lettera *b*), o situati nelle aree di cui alla lett. *b*) punto 2 del presente articolo, qualora fossero conduttori alla data del 5 ottobre 1954, per i beni situati nelle aree di cui all'articolo 1, lettere *a*) e *b*) e alla data del 15 settembre 1947 per i beni situati in una delle aree di cui all'articolo 1, lettere *c*) e *d*) e fino alla cessazione del rapporto contrattuale;

d) i congiunti conviventi con le persone appartenenti alle categorie di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del punto 2 del presente articolo;

e) i lavoratori agricoli fissi e temporanei che siano in rapporto contrattuale o assunti dalle persone di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del punto 2 del presente articolo;

f) i pastori, i carbonai ed i boscaioli che lavorano sui fondi di cui alle lettere *a*) e *b*) del punto 2 del presente articolo.

3. — I proprietari di beni immobili agrari o di aziende agricole situati in una delle aree di cui all'articolo 1, lettere *a*) e *b*) del presente Accordo, ma al di là della fascia dei 10 chilometri, potranno rivolgersi, ai fini del riconoscimento del diritto di transito di cui al punto 2 del presente articolo, alla Commissione mista permanente di cui all'articolo 57.

4. — Ai titolari di usi civici residenti nei territori contemplati dall'Accordo sarà altresì rilasciata la tessera di transito agricolo al fine di usufruire dei loro diritti.

Art. 8.

Passaggio di proprietà

I futuri proprietari godranno degli stessi diritti previsti dal presente Accordo per gli attuali proprietari purchè abbiano conseguito la proprietà di beni agrari per atto tra vivi o per successione legittima, a condizione che siano congiunti o coniugati (figli, nipoti, genitori, fratelli e sorelle, nonni) con il precedente proprietario.

Le persone a cui favore è in corso il passaggio di proprietà di un fondo dovranno, al fine di poter usufruire del diritto alla tessera di transito agricolo previsto dall'articolo 11, allegare alla domanda per la concessione di detta tessera un certificato delle autorità competenti attestante che le pratiche per il trasferimento della proprietà sono in corso o che il richiedente è l'erede o uno degli eredi. Copia di questo certificato sarà trasmessa all'autorità dell'altra Parte in occasione della richiesta del visto.

Art. 9.

Usufruttuari

Gli stessi diritti dei proprietari avranno i titolari di usufrutto su beni immobili agrari di cui al punto 1) dell'articolo 7 a condizione che siano coniugati o congiunti (figli, nipoti, genitori, fratelli e sorelle, nonni) con il proprietario.

Art. 10.

Persone giuridiche

1. — Le agevolazioni previste dall'articolo 7 del presente Accordo sono applicabili anche alle persone giuridiche aventi sede in una delle aree di cui all'articolo 1.

2. — Resta inteso che il transito sarà consentito ai rappresentanti delle persone giuridiche di cui al punto 1, che abbiano stabile residenza in una delle aree di cui si tratta.

Art. 11.

Documenti per il transito agricolo

1. — I documenti che danno diritto alle persone indicate negli articoli 7 (punti 2 e 3), 8, 9 e 10 del presente Accordo di recarsi dall'una all'altra area, sono la tessera ed il permesso per il transito agricolo.

2. — La tessera per il transito agricolo è valida fino al 31 dicembre dell'anno in cui viene rilasciata ed è rinnovabile.

Essa vale come documento di identità e deve contenere le generalità e la fotografia del titolare.

3. — Nella tessera per il transito agricolo devono risultare anche l'ubicazione di ciascun fondo, l'estensione ed il genere di cultura nonchè il numero e la specie del bestiame utilizzato per scopi agricoli.

I nuovi nati del bestiame durante la sosta nell'altra area debbono essere annotati da parte degli organi doganali sulla tessera per il transito agricolo entro giorni 14. A tal fine il titolare della tessera esibirà un certificato rilasciato dall'Autorità comunale del luogo in cui la nascita del bestiame è avvenuta.

4. — La tessera per il transito agricolo sarà rilasciata alle persone indicate nelle lettere *a*), *b*) e *c*) del punto 2 dell'articolo 7, nell'articolo 9 e nel punto 2 dell'articolo 10. Essa sarà conforme all'allegato 4.

Il permesso di transito agricolo sarà rilasciato alle persone di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*) del punto 2 dell'articolo 7 nonchè alle corrispondenti categorie di persone per quanto concerne gli usufruttuari di cui all'articolo 9. Esso sarà conforme all'allegato 5, sarà valido un anno e sarà rinnovabile.

Il permesso di transito agricolo sarà rilasciato anche ai lavoratori di beni immobili agrari appartenenti alle persone giuridiche di cui all'articolo 10 del presente Accordo.

5. — Nella tessera per il transito agricolo devono essere iscritti i membri della famiglia del titolare, nonchè i lavoratori fissi e temporanei, i pastori, i boscaioli e i carbonari che hanno diritto di recarsi dall'una all'altra area. Nella predetta tessera dovrà essere pure indicato il numero d'ordine dei permessi per il transito agricolo in possesso degli stessi.

6. — I minori di anni 12, che si accompagnano ad un congiunto titolare di una tessera per il transito agricolo e che siano in essa iscritti, non avranno bisogno del permesso per il transito agricolo.

7. — Nella tessera per il transito agricolo dei conduttori saranno anche menzionati il nome del proprietario del fondo nonchè il tipo e la durata del contratto.

8. — Sulla tessera per il transito agricolo, che viene rilasciata al titolare del diritto di uso civico, verrà apposto il timbro bilingue con la scritta « Titolare di uso civico » (« Uživalec Občinskega zemljšča »).

Art. 12.

Modalità di rilascio

1. — Le tessere ed i permessi per il transito agricolo rilasciati da parte italiana dalle competenti Questure e, da parte jugoslava, dai competenti Comitati popolari distrettuali in base a documenti attestanti che il richiedente si trova nelle condizioni previste dal presente Accordo. Le tessere ed i permessi verranno emessi possibilmente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. — Le tessere per il transito agricolo saranno rilasciate ai titolari di uso civico sulla scorta di elenchi che contengano i dati sulle persone e sui beni immobili. Nel corso dei primi due mesi di ogni anno verranno scambiati fra gli organi locali i relativi elenchi.

3. — Le tessere ed i permessi per il transito agricolo saranno sottoposti al visto delle autorità dell'altra Parte menzionate nel punto 1. A tal fine essi verranno inoltrati per il tramite degli organi addetti ai servizi di controllo nei punti di passaggio secondo le modalità che saranno concordate tra gli organi stessi.

4. — Il visto sarà concesso nel più breve spazio di tempo e comunque non oltre 20 giorni dalla data della consegna dei documenti ai predetti organi.

5. — Qualora le autorità di una delle Parti contraenti rifiutassero il visto, ne informeranno, entro lo stesso termine di cui al punto 4, le autorità dell'altra Parte, indicandone il motivo e restituendo il documento.

6. — Per poter ottenere le tessere per il transito agricolo, gli interessati dovranno esibire, a richiesta delle autorità, documenti comprovanti la proprietà dei terreni sui quali intendono svolgere le attività connesse con beni agrari. Tali documenti saranno rilasciati dai competenti Uffici catastali o tavolari di quell'area nella quale è situato il terreno.

Art. 13.

Modalità d'uso

1. — Le tessere ed i permessi per il transito agricolo saranno validi esclusivamente per la località o le località in essi indicate. Il transito dovrà avvenire nei punti di passaggio nei medesimi specificati, fatta eccezione dei bipossidenti i cui fondi sono attraversati dalla linea che separa le aree previste dall'Accordo e dei membri delle loro famiglie, che potranno recarsi anche direttamente nel fondo situato nell'altra area, esclusivamente per lavori agricoli e con l'obbligo di non allontanarsi da detto fondo. Il trasferimento dei prodotti dovrà essere effettuato solo attraverso i punti di passaggio indicati nella tessera.

2. — Non sono consentite deviazioni dall'itinerario più breve per recarsi nella località o nelle località indicate. Il rientro dovrà essere effettuato nella stessa giornata attraverso lo stesso punto di passaggio (salvo l'eccezione di cui al comma precedente) e prima dell'orario di chiusura dello stesso punto di passaggio.

3. — I titolari dei documenti per il transito agricolo, che abbiano necessità di recarsi nei propri fondi durante il periodo necessario per il rinnovo dei documenti stessi, potranno ottenere, a domanda, dalle stesse autorità, un certificato per il transito. Detto certificato sarà conforme all'allegato 6; non sarà soggetto al visto di reciprocità e sarà valido per il mese di gennaio.

4. — Le persone i cui fondi sono attraversati dalla linea che separa le aree previste dall'Accordo si avvarranno del diritto del passaggio diretto nell'altra area secondo le modalità concordate dagli organi locali delle due Parti.

Art. 14.

Permesso stagionale di permanenza

1. — Le persone di cui agli articoli 7, 9 e 10, le quali per esigenze di lavori stagionali debbano permanere nell'altra area per un periodo superiore ad un giorno, dovranno essere munite anche di un permesso stagionale di permanenza. In esso saranno indicati il periodo e la località di soggiorno nell'altra area, nonchè il numero d'ordine della tessera o del permesso per il transito agricolo.

2. — Il permesso stagionale di permanenza sarà valido per un periodo non superiore a tre mesi e sarà rinnovabile. Esso sarà conforme al modello di cui all'allegato 7. Per il rilascio e per il visto valgono le norme dell'articolo 12.

Art. 15.

Lasciapassare straordinario

1. — In caso di speciale urgenza o di giustificati motivi potrà essere concesso alle persone di cui all'articolo 2 un lasciapassare straordinario valido per il Comune in esso indicato. Questo documento sarà rilasciato, da parte italiana e jugoslava, dai competenti organi addetti ai servizi di controllo dei punti di passaggio.

Il transito delle persone alle quali è stato concesso il lasciapassare straordinario avverrà d'intesa fra gli organi italiani e jugoslavi addetti al servizio di controllo nei punti di passaggio.

2. — Gli autisti di auto-taxi possono ottenere il lasciapassare straordinario solo in caso di trasporto di persone che hanno bisogno urgente di recarsi nell'area adiacente (morte, grave malattia di congiunti, nel caso di intervento medico) con la validità di non oltre due giorni. In esso, l'organo competente (Polizia di frontiera o Milizia popolare) attesterà che la persona trasportata non ha altri mezzi per giungere a destinazione.

Gli autisti di auto-taxi nel viaggio di ritorno possono trasportare solo le stesse persone.

La persona trasportata deve essere in possesso del regolare lasciapassare ai sensi dell'articolo 4 punto 1 o del lasciapassare straordinario oppure del regolare documento di viaggio (passaporto). Il viaggio va effettuato attraverso la via più breve.

3. — Il lasciapassare straordinario darà facoltà di soggiorno nell'altra area per un periodo fino a 10 giorni ed il transito sarà consentito per una sola volta, con rientro attraverso lo stesso punto di passaggio.

4. — Il lasciapassare di cui sopra sarà conforme all'allegato 8 e dovrà essere esibito con la carta di identità.

Art. 16.

Permesso di attraversamento

1. — Le persone residenti in una delle aree di cui all'articolo 1 del presente Accordo, che abbiano interesse data la maggiore brevità del percorso, di attraversare l'area adiacente, potranno ottenere un permesso di attraversamento conforme all'allegato 9.

2. — Detto permesso potrà essere concesso a coloro che ne facciano richiesta per recarsi nel proprio fondo, nel posto di lavoro o nel proprio centro Ammini-

strativo, nonchè al personale addetto ai servizi automobilistici di linea o incaricati del trasporto di merci con autocarri.

3. — Il permesso di attraversamento conterrà le generalità e la fotografia del titolare, nonchè l'indicazione dei punti di passaggio e dell'itinerario che il titolare del documento sarà obbligato a seguire.

Non saranno consentite soste nell'area di transito, salvo casi di forza maggiore.

4. — Il permesso di attraversamento avrà validità annuale e potrà essere prorogato.

5. — Per quanto concerne le modalità per il rilascio del documento si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 6 del presente Accordo, intendendosi sostituita al « visto » delle autorità dell'altra Parte, la « autorizzazione » all'attraversamento.

Art. 17.

Casi di calamità

Nei casi di calamità (incendio, inondazione e simili) sarà permesso, d'intesa tra le competenti autorità locali, alla popolazione esposta al pericolo, nonchè alle persone che intervengano per l'opera di salvataggio, il passaggio e la permanenza nell'area adiacente, finchè perdura lo stato di pericolo.

Art. 18.

Punti di passaggio

1. — Il movimento delle persone in possesso dei documenti previsti dal presente Accordo avverrà attraverso i punti di passaggio di prima e seconda categoria di cui agli uniti elenchi (allegati 10 e 11).

Il movimento delle persone attraverso i punti di passaggio di prima categoria potrà avere luogo in qualunque ora del giorno e della notte, mentre il movimento delle persone attraverso i punti di passaggio di seconda categoria potrà effettuarsi:

nei mesi di gennaio e dicembre dalle ore 7 alle ore 18;

nei mesi di febbraio e novembre dalle ore 6,30 alle ore 18,30;

nei mesi di marzo ed ottobre dalle ore 6 alle ore 19;

nei mesi di aprile e settembre dalle ore 5 alle ore 19,30;

nei mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto dalle ore 4 alle ore 21 (ora dell'Europa Centrale).

2. — Le competenti autorità potranno di comune accordo, in quanto sussistano giustificate necessità delle popolazioni, modificare in alcuni punti di passaggio di seconda categoria l'orario di apertura e di chiusura degli stessi, come pure decidere l'apertura permanente o temporanea di altri punti di passaggio.

Le competenti autorità potranno altresì di comune accordo stabilire l'eventuale chiusura di alcuni punti di passaggio di seconda categoria durante le domeniche ed altri giorni festivi, come pure in caso di giustificata necessità.

Gli organi locali competenti delle due Parti si scambieranno ogni anno, nel mese di gennaio, gli elenchi delle giornate festive nei rispettivi Stati.

3. — I competenti organi locali potranno modificare, di comune accordo, i periodi di apertura dei punti di passaggio di seconda categoria stagionali in base alle effettive necessità delle popolazioni interessate.

Art. 19.

Disposizioni comuni ai documenti per il transito

1. — Tutti i documenti previsti dal presente Accordo saranno redatti in italiano, sloveno e serbo-croato.

2. — Il rilascio ed il visto dei predetti documenti sarà esente da qualsiasi tassa od altri gravami, salvo il rimborso del costo dei documenti stessi.

3. — Qualora, per cause di forza maggiore, il rientro non possa essere effettuato nel termine prescritto, il titolare di uno dei documenti del presente Accordo dovrà darne immediata notizia alle competenti autorità locali, le quali ne informeranno le autorità dell'altra Parte.

4. — *a*) I documenti di transito previsti dal presente Accordo potranno essere ritirati in ogni momento in caso di abuso, da parte delle autorità competenti per il rilascio dei documenti e dei visti previsti dal presente Accordo, ed in casi eccezionali anche da parte degli organi di controllo ai punti di passaggio, senza pregiudizio delle sanzioni penali per atti illeciti eventualmente commessi da parte dei titolari e dai minori ad essi affidati.

Qualora i provvedimenti di cui sopra colpiscano il titolare di una tessera per il transito agricolo, i membri della sua famiglia e la sua manodopera potranno continuare a recarsi nell'area adiacente per scopi agricoli.

b) Nei casi previsti dal comma precedente o qualora il titolare della tessera per il transito agricolo sia temporaneamente impedito dal recarsi nel fondo situato nell'area adiacente, la sua tessera potrà essere consegnata ad un membro della sua famiglia ovvero, in mancanza di esso, ad un suo dipendente in possesso del permesso per il transito agricolo, ma, in questo secondo caso, sarà necessario il benestare delle competenti autorità. Il consegnatario della tessera predetta potrà in tal modo avvalersi delle stesse facilitazioni spettanti al titolare.

c) Del ritiro del documento, come pure dei motivi che lo hanno determinato, sarà informata, nel termine di tre giorni, l'autorità che ha rilasciato il documento stesso. In questo caso il documento sarà restituito alla predetta autorità.

Nei casi di ritiro del documento di transito, gli organi competenti per il rilascio dei documenti e dei visti previsti dal presente Accordo e, in casi eccezionali, anche gli organi di controllo ai punti di passaggio rilasceranno agli interessati una dichiarazione attestante il ritiro. Tale dichiarazione che sarà conforme all'allegato n. 12 servirà alla persona interessata per il ritorno nella propria area di residenza.

d) Nel caso che una persona appartenente alle categorie indicate nel presente Accordo venga privata della libertà personale dalle autorità dell'altra Parte, queste dovranno al più presto e comunque entro 48 ore informare le autorità dell'area adiacente, indicandone il motivo.

5. — Le due Parti contraenti si riservano il diritto, in casi eccezionali, in particolare per motivi di sicurezza nazionale, di chiudere totalmente o parzialmente, per un certo tempo, il traffico di cui al presente Accordo. Il Governo che dovesse adottare simile decisione ne informerà quanto prima e, possibilmente, con 8 giorni di anticipo, l'altra Parte contraente. Della possibilità di riapertura di detto traffico sarà subito data comunicazione all'altra Parte.

6. — Rettifiche ed aggiunte ai documenti possono essere effettuate soltanto dalle autorità che li hanno rilasciati.

Qualora le competenti autorità dell'altra Parte accertino irregolarità nella compilazione dei documenti di transito non potranno apportare correzioni o annullare i documenti stessi, ma li restituiranno, con le proprie osservazioni, alle autorità che li hanno rilasciati.

Qualora le autorità che hanno rilasciato i documenti apportino correzioni od aggiunte agli stessi, ma dopo che le autorità dell'altra Parte li abbiano vistati, li trasmetteranno nuovamente per il visto. E' fatta eccezione per l'iscrizione dei minori di anni 12, la quale verrà convalidata soltanto con il timbro dell'autorità che ha rilasciato il documento. Nel caso in cui il documento vada perduto o danneggiato e in caso di altri giustificati motivi, può essere rilasciato un duplicato in conformità alle disposizioni in vigore nell'area nella quale il documento è stato rilasciato. Sul nuovo documento sarà apposta la scritta: « Duplicato Duplikat ».

7. — I titolari di tessere per il transito menzionato agli articoli 4 e 15 dell'Accordo, qualora soggiornino nell'altra area per un periodo più lungo di 72 ore, dovranno attenersi alle disposizioni sulla notifica alle competenti autorità.

Titolo III.

TRASPORTI MARITTIMI E TERRESTRI

Art. 20.

Principio della reciprocità.

Le condizioni generali relative all'istituzione ed all'esercizio della linee di trasporto marittime e terrestri di cui al presente Accordo saranno basate, sotto ogni aspetto, sul principio della reciprocità.

In questo senso saranno interpretati gli articoli che disciplinano tale materia.

Art. 21.

Reciprocità delle linee

A sensi dell'articolo 20 ciascuna delle Parti contraenti avrà facoltà di provvedere in tutto o in parte all'esercizio delle proprie linee indipendentemente dal fatto che l'altra Parte si avvalga o meno della facoltà di esercitare le proprie linee corrispondenti.

Art. 22.

Disciplina delle linee marittime e terrestri

La Commissione mista permanente di cui all'articolo 57 determina le linee di comunicazione marittime e terrestri tra i porti e le località delle aree considerate nel presente Accordo, nonchè le condizioni generali di esercizio.

Ogni anno, nel mese di dicembre, i competenti organi locali delle due Parti concorderanno gli orari e le altre questioni tecniche concernenti le linee marittime e terrestri, a valere per l'anno successivo.

Eventuali modifiche stagionali degli orari sia per le linee marittime che per quelle automobilistiche possono avere luogo nel corso dell'anno, per mezzo di accordi diretti fra le competenti autorità locali delle due Parti.

Art. 23.

Esenzione fiscale a favore di imprese di trasporti

Allo scopo di evitare una doppia tassazione e di agevolare i traffici di linea tra le aree di cui al presente Accordo, le imprese marittime come pure quelle di autotrasporti che esercitano il servizio di passeggeri tra le predette aree, non saranno assoggettate nell'altra area, semprechè le imprese stesse non vi abbiano alcuna organizzazione stabile, al pagamento di alcuna imposta, tassa o contributo eccetera che colpiscano redditi, entrate lorde, mezzi di trasporto, biglietti o atti amministrativi (come per esempio per le autolinee, le concessioni).

Art. 24.

Tariffe per il trasporto dei viaggiatori

Le tariffe dei servizi marittimi di linea per gli stessi percorsi con partenza dalla medesima località saranno uguali.

La stessa norma varrà anche per le tariffe dei servizi terrestri di linea.

Le condizioni tariffarie per lo svolgimento del traffico marittimo e terrestre vengono stabilite dalla Commissione mista permanente.

Qualora una Parte ritenga che a causa di mutate condizioni obiettive che influiscano sulla formazione delle tariffe sia necessario che la Commissione mista permanente si riunisca, essa può chiedere che entro il termine di un mese venga convocata una riunione straordinaria della Commissione.

Art. 25.

Vendita dei biglietti

Allo scopo di facilitare il traffico, la vendita dei biglietti potrà avvenire sia a terra che a bordo delle navi o sugli autobus, a condizione che le somme riscosse nell'altra area siano depositate alla Dogana di uscita.

La vendita dei biglietti marittimi non potrà, nell'ultimo porto, effettuarsi a bordo.

I biglietti per i trasporti marittimi e terrestri saranno pagati in valuta legale del luogo di vendita.

Art. 26.

Trasferimento delle somme riscosse per biglietti

Le somme depositate in dogana, in base al disposto dell'articolo 25, saranno versate dalle dogane competenti presso Istituti bancari autorizzati, in conti intestati alle imprese che hanno effettuato il deposito.

Da tali conti potranno essere prelevate dalle imprese intestatarie le somme occorrenti per le spese di manutenzione e di esercizio delle linee.

I saldi dei predetti conti saranno trasferiti in conformità alle disposizioni generali stabilite nell'Accordo di pagamento in vigore fra le due Parti contraenti al momento del trasferimento stesso.

Art. 27.

Bandiera delle navi e notifica per attivazione di linee

Le linee marittime da passeggeri di cui al presente Accordo saranno esercitate soltanto con navi battenti bandiera italiana e con navi battenti bandiera jugoslava.

In relazione al quadro dei servizi di cui all'articolo 22, le competenti autorità locali di una delle Parti

notificheranno alle competenti autorità locali dell'altra Parte la data di inizio di ogni linea, i nominativi delle imprese che eserciteranno le linee stesse, nonchè le navi che saranno impiegate.

Art. 28.

Trattamento delle navi

Ciascuna delle Parti contraenti s'impegna di usare alle navi dell'altra Parte, adibite alle linee di cui al presente Accordo, lo stesso trattamento delle navi nazionali, sia all'entrata, durante l'approdo ed all'uscita dai porti, sia per quanto riguarda il pagamento delle tasse e di ogni diritto, come pure per quanto riguarda i luoghi di ormeggio, l'imbarco e lo sbarco.

Saranno ridotte al minimo strettamente necessario le formalità alle quali nei porti dell'altra area possano comunque essere sottoposte le navi di cui al precedente comma, i loro equipaggi ed i passeggeri.

Art. 29.

Divieto di cabotaggio

Le navi adibite alle linee attivate da ciascuna delle Parti contraenti non potranno effettuare il cabotaggio fra i porti dell'altra area.

Non si intenderà per cabotaggio il fatto che una nave tocchi più porti di un'area per imbarcare passeggeri diretti in uno dei porti dell'altra area.

Art. 30.

Trasporto di merci a mezzo di navi

Eventuali trasporti di merci a mezzo delle navi che effettueranno il trasporto dei passeggeri, ai sensi del presente Accordo, saranno regolati dalle disposizioni generali vigenti.

Art. 31.

Applicazione di disposizioni più favorevoli

Tutte le disposizioni eventualmente più favorevoli in materia di trasporti marittimi e terrestri, contenute in convenzioni generali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa Jugoslava, verranno applicate rispettivamente ai servizi marittimi e terrestri di cui al presente Accordo.

Art. 32.

Esercizio di servizi automobilistici di linea

Le autolinee di cui al presente Accordo saranno esercitate in regime di concessione da imprese autorizzate a tale attività e regolarmente iscritte nei registri ufficiali delle rispettive aree.

Le concessioni saranno rilasciate dalle autorità locali competenti, ciascuna per la parte di percorso nella rispettiva area. Tali concessioni avranno la validità di un anno e potranno essere prorogate.

In casi particolari, potranno essere rilasciate concessioni anche per periodi più brevi.

Art. 33.

Rilascio di concessioni

Le imprese di autotrasporti presenteranno domanda di concessione alle proprie autorità locali competenti.

Ogni domanda sarà corredata da una planimetria del percorso, dai programmi di esercizio con gli orari, dalle tariffe, dalla descrizione dei veicoli e potrà contenere qualunque altra utile indicazione.

Le domande che siano state approvate dalle competenti autorità locali di una Parte saranno trasmesse alle competenti autorità locali dell'altra Parte, le quali saranno tenute a comunicare la loro decisione entro 15 giorni.

Art. 34.

Ritiro della concessione

Le competenti autorità potranno ritirare la concessione a quelle imprese che, nella rispettiva area, abbiano violato le norme di legge ivi vigenti o le condizioni che disciplinano l'esercizio dei servizi di linea.

Il ritiro, salvo in casi di particolare gravità, dovrà essere preceduto da una diffida. Sia la diffida che il ritiro dovranno essere comunicati alla competente autorità dell'altra Parte.

Nel caso che a un'impresa sia stata ritirata la concessione, il servizio già dalla stessa esercitato verrà concesso ad altra impresa seconda la procedura di cui all'articolo 33.

Art. 35.

Divieto di traffico interno nell'area adiacente

Le imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 33 ad esercitare gli autoservizi di linea tra le aree di cui al presente Accordo non potranno nelle aree adiacenti effettuare il traffico interno e cioè il trasporto di viaggiatori diretti da una località all'altra di dette aree.

Art. 36.

Assicurazioni

Gli autoveicoli adibiti alle autolinee devono essere assicurati contro i rischi della responsabilità civile mediante polizza di assicurazione avente effetto per l'intero percorso.

Art. 37.

Documenti di circolazione per gli autoveicoli

I veicoli a motore che circolano tra le aree di cui al presente Accordo devono, in via generale, essere muniti di « Carnet de passages en douane » o di trittico.

Il transito degli autoveicoli potrà essere effettuato anche senza la documentazione sopraindicata; in tal caso le Amministrazioni doganali di ambedue i Paesi adotteranno le maggiori facilitazioni previste dai rispettivi ordinamenti del che le due Delegazioni nella Commissione mista permanente si informeranno vicendevolmente.

Sono comunque esclusi dalle predette facilitazioni gli autoveicoli in servizio pubblico (pullman e taxi).

Viene altresì riconosciuto il diritto di transito con veicoli a motore per il trasporto di persone anche nei casi in cui i veicoli non siano di proprietà del conducente.

Art. 38.

Facilitazioni doganali per gli autoveicoli

I pezzi di ricambio, le gomme e gli accessori d'uso dei veicoli a motore sono soggetti al pagamento di diritti doganali, a condizione che risultino registrati sul titolo di importazione temporanea di cui all'articolo 37 e siano riesportati.

E' del pari esente dal pagamento dei diritti doganali il carburante contenuto nel serbatoio previsto per ciascun tipo di veicolo che sia direttamente collegato col motore.

Art. 39.

Servizio postale

Le Parti contraenti esamineranno le possibilità di utilizzare le linee marittime e terrestri di cui al presente Accordo per effettuare servizi postali giornalieri.

Art. 40.

Linee marittime e terrestri

Le linee marittime e terrestri istituite in base al presente Accordo sono elencate nell'allegato 13.

TITOLO IV

FACILITAZIONI FISCALI E DOGANALI

Art. 41.

Tasse, imposte ed altri oneri

I fondi appartenenti a persone residenti in una delle aree di cui al presente Accordo e situati nell'area adiacente, nonchè i relativi redditi, non saranno gravati da tasse, imposte od altri oneri maggiori di quelli che gravano sui fondi e relativi redditi appartenenti a persone residenti nell'area ove i fondi stessi sono situati.

Art. 42.

Facilitazioni per i titolari di tessere di transito agricolo

1. — I titolari di Tessera di transito agricolo nonchè i titolari di Permesso di transito agricolo, qualora esibiscano la relativa Tessera di transito agricolo, avranno diritto di transitare recando seco dall'una all'altra area, senza altro permesso di esportazione ed importazione ed in esenzione di ogni diritto doganale, di tasse o di altri oneri fiscali:

a) il bestiame da tiro, da carico e per il pascolo, nonchè il foraggio occorrente al bestiame stesso durante la permanenza sui fondi;

b) gli attrezzi agricoli, boschivi e gli altri arnesi, le macchine agricole, i mezzi di trasporto (per persone e cose) con gli accessori indispensabili, nonchè il carburante contenuto nel serbatoio previsto per ciascun tipo di veicolo direttamente collegato col motore, necessari per l'esecuzione di tutti i lavori agricoli. I mezzi di trasporto debbono in entrata e in uscita transitare attraverso lo stesso punto di passaggio;

c) tutto ciò che è necessario per il mantenimento di buona e prospera gestione economica del terreno, come ad esempio: i concimi naturali ed artificiali, i semi, i trapianti, i mezzi protettivi, i medicinali per bestiame, i pali per i vigneti, le attrezzature delle cantine, le botti, il materiale da costruzione per la manutenzione della casa e degli edifici agricoli *et similia*;

d) i prodotti agricoli e forestali provenienti dai fondi e i prodotti derivanti dal bestiame, ivi incluso l'incremento nonchè il materiale di imballaggio e i mezzi di trasporto dei prodotti suddetti.

Il trasferimento del vino dovrà avvenire entro il mese di novembre di ciascun anno ed il prodotto trasferito dovrà risultare dell'annata stessa.

2. — Il bestiame, inclusi gli incrementi, deve essere riportato nell'area di stabile residenza subito dopo il termine dei lavori o del pascolo. L'eventuale decesso o sosta forzata per malattia del bestiame devono essere comprovati da certificato rilasciato da parte del veterinario competente.

3. — Gli attrezzi, le macchine, i mezzi di trasporto, il foraggio non usato e i carburanti non consumati devono essere parimenti riportati, a lavoro ultimato, nell'area di stabile residenza.

Art. 43.

Transumanza stagionale

Gli animali di ogni specie, condotti dall'una all'altra area di cui al presente Accordo, per transumanza stagionale, saranno esenti da ogni diritto di entrata e di uscita e da ogni altra tassa ed imposta, purchè siano fatti ritornare entro un periodo di tempo non superiore a sei mesi. Gli organi doganali potranno richiedere una garanzia che il bestiame verrà ricondotto nel l'area di provenienza.

Le facilitazioni di cui al precedente comma saranno applicate anche al bestiame partorito, come pure ai prodotti della lavorazione del latte ottenuti durante il pascolo. I nuovi nati ed i prodotti non dovranno superare il numero, rispettivamente le quantità normalmente prodotte, tenuto conto del numero e della specie degli animali e della durata della permanenza nell'altra area per il pascolo. I prodotti della lavorazione del latte possono essere trsportati successivamente, ma non più tardi di quattro settimane dal giorno del rientro del bestiame.

Alle condizioni di cui al primo comma si possono trasportare dall'una all'altra area anche le api per il pascolo stagionale. Per i nuovi sciami di api e per il miele ottenuto saranno applicate le facilitazioni e le condizioni previste per gli incrementi, rispettivamente per i prodotti del latte, di cui al secondo comma.

Le autorità competenti di ciascuna delle Parti, allo scopo di rendere possibile l'identificazione del bestiame che viene portato nell'altra area per la transumanza, potranno prendere misure per l'eventuale applicazione di un contrassegno.

Art. 44.

Facilitazioni per i produttori agricoli

I produttori agricoli muniti di lasciapassare di cui all'articolo 4, punto 1, potranno esportare una volta ogni quindici giorni dall'area di residenza stabile nell'altra area, senza permessi di esportazione e di importazione ed in esenzione di dogana e di altri diritti e tasse, i propri prodotti nelle quantità e nel valore complessivi di cui all'allegato 14, punto secondo.

Le persone di cui al precedente comma potranno beneficiare di tali facilitazioni anche una volta per settimana, nel qual caso il valore dei prodotti non potrà superare la metà del valore stabilito per l'esportazione quindicinale.

Con le stesse facilitazioni e fino ad un limite dello stesso valore, le persone di cui al primo comma potranno importare dall'altra area nell'area di residenza stabile le altre merci nelle quantità indicate nel predetto elenco, per uso proprio o casalingo, ma comunque non per commercio.

I lasciapassare rilasciati ai produttori agricoli saranno stampigliati con una dicitura attestante questa loro qualità al fine del godimento delle facilitazioni previste dal presente articolo.

Art. 45.

Facilitazioni per operai ed impiegati

Gli operai e gli impiegati, residenti in una delle aree di cui al presente Accordo, qualora abbiano regolare rapporto di lavoro nell'altra area e finchè dura detto rapporto, potranno portare seco, mensilmente, senza permessi di esportazione e di importazione, in esenzione di dogana e di altri diritti e tasse, dall'area di occupazione stabile nell'area di residenza stabile, gli oggetti di vestiario, come pure i generi nella quantità e nel valore complessivo di cui all'allegato 14, punto secondo, purchè siano destinati solamente ad uso proprio o casalingo e non al commercio.

Le persone di cui al precedente comma potranno beneficiare di tali facilitazioni anche una volta alla quindicina, nel qual caso il valore degli oggetti non potrà superare la metà del valore previsto per l'importazione mensile.

Alle persone di cui al presente articolo sarà consentito di trasferire tutto o la residua parte del salario in conformità alle modalità previste dagli Accordi di pagamento vigenti tra le Parti contraenti al momento del trasferimento.

Art. 46.

Facilitazioni valutarie

1. — I titolari di documento di transito, ad eccezione delle persone previste dall'articolo 45 e delle persone che abbiano beneficiato delle facilitazioni di cui all'articolo 44, potranno recare seco, nell'altra area, valuta del territorio della loro residenza per un importo massimo mensile di cui all'allegato 14, punto primo.

Qualora i suddetti titolari di documenti rechino nell'altra area l'importo mensile di cui sopra in una sola volta, non potranno poi trasferire altra valuta nei successivi viaggi da effettuarsi nel mese, salvo quanto consentito dalle disposizioni di carattere generale di cui al punto 2 del presente articolo.

Le predette persone potranno avvalersi di tale facilitazione a condizione che denuncino agli organi doganali, al momento del passaggio, l'importo di valuta indicato nell'allegato 14, punto primo e dimostrino, al ritorno, di averla cambiata conformemente alle disposizioni valutarie vigenti nel territorio nel quale si sono recate.

Le suddette persone, qualora abbiano beneficiato delle facilitazioni di cui al primo capoverso, potranno, in occasione del ritorno nel territorio di residenza stabile, recare seco, senza permessi di importazione ed esportazione ed in esenzione di dogana e di altri diritti e tasse i generi nelle quantità e nel valore complessivo di cui all'allegato 14, punto secondo, purchè siano destinati solamente per uso proprio o casalingo, ma comunque non per commercio per un valore che non superi l'importo della valuta esportata.

2. — Le speciali facilitazioni accordate a determinate categorie di persone dal presente Accordo non escludono il diritto di dette persone di avvalersi delle disposizioni valutarie di carattere generale vigenti nel territorio dal quale la valuta proviene.

Art. 47.

Controllo doganale

Gli organi doganali, al fine del controllo dell'utilizzazione delle facilitazioni di cui agli articoli 44, 45 e 46, accerteranno sulla base dei prezzi correnti il valore dei generi che vengono importati ed esportati e lo annoteranno nello spazio appositamente predisposto sul lasciapassare.

Art. 48.

Norma comune agli articoli 44, 45 e 46

I limiti di valore entro cui potranno venire esercitate le facoltà di cui agli articoli 44, 45 e 46, sono stati fissati sia in lire sia in dinari, al fine di consentire alle Autorità doganali delle due Parti di effettuare i controlli di competenza sulla base dei prezzi interni espressi nella propria moneta.

L'indicazione contemporanea dei due valori negli articoli di cui si tratta non ha, nè può servire da riferimento alcuno a rapporti di cambio nelle due valute.

Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo, le due Parti si scambieranno gli elenchi dei prezzi vigenti nei rispettivi mercati interni, elenchi che saranno esposti nei locali delle Dogane per opportuna conoscenza delle persone interessate. Lo scambio e l'affissione degli elenchi avrà luogo ogni mese per quanto concerne il periodo 1° aprile-30 settembre ed ogni tre mesi per la rimanente parte dell'anno e varrà per tutte le aree contemplate dall'Accordo. Lo scambio degli elenchi si effettua nei punti di passaggio di prima categoria.

Art. 49.

Facilitazioni per medici, veterinari e levatrici

Ai medici, ai veterinari, alle levatrici sarà consentito di recare seco, senza permessi di importazione e di esportazione, in esenzione di dazio doganale e di ogni altro diritto, gli strumenti clinici ed il materiale sanitario occorrenti per le loro esigenze professionali, con l'obbligo di riportare nell'area di residenza stabile, a prestazione ultimata, gli strumenti ed il materiale non usato.

Art. 50.

Facilitazioni per l'importazione ed esportazione di medicinali

Ai titolari di documento valido per il transito sarà consentito di trasportare dall'altra area nell'area di residenza stabile, in esenzione di dogana e di altri diritti e tasse:

a) medicinali acquistati in base a ricetta medica o veterinaria;

b) medicinali acquistabili anche senza ricetta medica, quando la loro denominazione risulti dall'indicazione dell'involucro e, qualora vengano importati per uso proprio del portatore o per un membro della sua famiglia, nelle normali quantità contenute nei singoli pacchetti nella vendita al dettaglio.

Art. 51.

Altre facilitazioni

A tutti i titolari di documento per il transito sarà consentito di portare seco, dall'area della propria residenza, senza permessi di importazione e di esportazione, in esenzione di dogana e di ogni altro diritto, oltre quanto ammesso dagli articoli precedenti:

a) viveri e bevande per uso personale per 72 ore. Nell'elenco di cui all'allegato 15 è previsto il tipo e la quantità di generi che i titolari di documento di transito possono portare seco viaggiando dall'uno all'altro territorio ai sensi del presente articolo. Gli elenchi suddetti saranno esposti, insieme agli elenchi di cui all'articolo 48, nei locali delle Dogane affinchè le persone interessate ne prendano conoscenza;

b) un mazzo di fiori o una corona in occasione di onoranze funebri.

TITOLO V

MISURE SANITARIE, VETERINARIE E FITOPATOLOGICHE

Art. 52.

Scambio di informazioni sanitarie

Oltre alle facilitazioni previste in materia sanitaria di cui agli articoli 4, 5, 15, 49 e 50 viene istituita una collaborazione tra le competenti Autorità sanitarie locali delle due Parti, consistente nel reciproco scambio di informazioni circa casi di malattie infettive ed epidemiche di particolare rilievo che avessero a verificarsi nelle aree di cui al presente Accordo.

L'entità e le modalità delle reciproche comunicazioni sono riportate nell'allegato 16.

Art. 53.

Misure veterinarie

1. — Per il bestiame iscritto nella tessera di transito agricolo, che viene importato nell'altra area per lavoro o per pascolo, non saranno richiesti certificati veterinari nè altri documenti comunque prescritti, se il bestiame viene trasportato entro lo stesso giorno nell'area di provenienza.

2. — Per il bestiame che rimane nell'altra area più di un giorno, è richiesto un certificato rilasciato dal veterinario competente, dal quale risulti che i singoli capi di bestiame sono sani e che nel luogo di origine del bestiame stesso, durante gli ultimi quaranta giorni, non è stata constatata l'esistenza di alcuna malattia infettiva la cui denuncia sia obbligatoria e che riguardi la specie di animali indicati.

3. — Le disposizioni del precedente punto saranno applicate anche nei riguardi delle api che vengono trasportate per il pascolo stagionale.

4. I certificati veterinari di cui ai punti 2 e 3 saranno validi dieci giorni.

5. — A scopo di controllo sanitario, i veterinari competenti potranno effettuare periodicamente, ma almeno ogni trenta giorni, la visita di tutti gli animali che si spostano tra le due aree. Per facilitare tali visite, le stesse potranno essere effettuate anche sui punti di passaggio.

6. — Se in una delle aree viene constatata una malattia infettiva, le autorita competenti dell'altra area potranno, durante il periodo di incubazione, limitare o vietare l'importazione, nella propria area, di bestiame, rispettivamente parti di animali, prodotti, materie prime ed oggetti che possono essere conduttori di infezioni.

7. — Le autorità veterinarie delle due aree si terranno constantemente informate circa il manifestarsi di malattie infettive nelle rispettive aree e circa le misure veterinarie, restrizioni e divieti presi per la loro prevenzione, come anche circa l'abolizione delle misure predette.

8. — L'entità e le modalita delle reciproche informazioni sono riportate nell'allegato 17.

9. — In casi eccezionali, le autorità competenti delle due Parti si riservano di adottare speciali misure veterinarie.

Art. 54.

Misure fitopatologiche

1. — Le sementi che i bipossidenti porteranno seco nella quantità occorrente per la semina potranno essere importate senza il rilascio del certificato fitopatologico e senza essere sottoposte a visita da parte delle competenti autorità dell'altra Parte.

2. — Le piante (albero da frutto, da bosco ed altre piante legnose, innesti e simili) potranno essere importati soltanto a condizione che ogni collo sia, indipendentemente dalla sua grandezza, accompagnato da un certificato fitosanitario rilasciato dall'organo dell'altra Parte che sovrintende alla tutela delle piante.

I punti di passaggio attraverso i quali potrà essere effettuata l'importazione delle piante di cui sopra saranno stabiliti dagli organi competenti.

Saranno escluse dall'importazione nei territori di cui all'articolo 1, lettera *b*) e *d*) le piante appartenenti alle seguenti specie, per le quali esiste, in base alle disposizioni vigenti, divieto di importazione: piante delle famiglie *Ulmaceae* e *Castanea*, della specie *Abies, Picea, Pinus, Pseudotsuga, Tsuga* e *Populus*, come pure il legname resinoso non scortecciato.

3. — Gli altri prodotti di origine vegetale potranno essere introdotti nel quadro del traffico locale senza alcuna restrizione attraverso tutti i punti di passaggio.

4. — Fra gli organi competenti delle due Parti per la protezione delle piante nelle aree prese in considerazione dal presente Accordo sarà istituita una collaborazione su tutti i problemi che interessano l'applicazione di misure protettive delle piante stesse. A tale scopo sarà effettuato un regolare scambio di informazioni sul manifestarsi e sul procedere delle malattie, sull'insorgere di parassiti delle piante nelle rispettive aree, nonchè sulle misure adottate ed i risultati raggiunti.

5. — Gli organi competenti delle due Parti si segnaleranno immediatamente e direttamente la presenza di parassiti e malattie (compresi negli appositi elenchi) nelle colture agrarie, boschi e legname boschivo, come anche la presenza di parassiti e malattie che si manifestassero in occasione di calamità, mentre le informazioni normali verranno scambiate mensilmente. Le informazioni relative all'apparire di malattie gravi verranno comunicate telegraficamente.

6. — L'entità le modalità del reciproco scambio di informazioni come anche l'indicazione degli organi competenti sono precisati nell'allegato 18.

7. — Per tutte le questioni non contemplate dal presente articolo valgono le norme concernenti la difesa delle piante adottate da ciascuna Parte nelle aree di cui al presente Accordo.

8. — In casi eccezionali, le autorità competenti delle due Parti si riservano di adottare speciali misure fitopatologiche.

TITOLO VI

ASSICURAZIONI SOCIALI RELATIVE A RAPPORTI DI LAVORO

Art. 55.

Stipulazione di speciali convenzioni

Le questioni concernenti le prestazioni di assicurazioni sociali spettanti alle persone che, essendo stabilmente residenti in una delle aree considerate dal presente Accordo, hanno un regolare rapporto di lavoro nell'altra area, sono regolate da apposite Convenzioni stipulate tra gli Istituti di assicurazione sociale delle due Parti, affinchè agli assicurati stessi ed ai loro aventi diritto nell'area di residenza stabile sia resa possibile la concessione di cure ospedaliere, ambulatoriali e domiciliari, ivi compreso l'acquisto di medicinali ed altri mezzi terapeutici, nonchè il pagamento delle indennità, a carico degli Istituti comptenti dell'altra area, che sono tenuti alle prestazioni di cui si tratta.

Le predette convenzioni regolano anche la procedura per il rimborso delle spese che gli Istituti di un'area avranno sostenuto per conto degli Istituti dell'altra area.

TITOLO VII

FORNITURA D'ACQUA DALL'ACQUEDOTTO DI MUGGIA

Art. 56.

La fornitura di acqua da parte del Comune di Muggia alle località dell'area adiacente è regolata da apposita Convenzione stipulata a Capodistria in data 13 dicembre 1958.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 57.

Commissione mista permanente

Allo scopo di assicurare una regolare applicazione del presente Accordo viene istituita una Commissione mista permanente.

La Commissione sarà composta di sei membri; ogni Parte contraente nominerà tre membri. I nominativi dei componenti saranno comunicati per via diplomatica. Allo stesso modo verranno notificati eventuali cambiamenti dei membri della Commissione.

La Commissione potrà avvalersi della collaborazione di esperti. Le modalità per il funzionamento della Commissione e per la sua convocazione sono stabilite dal Regolamento (allegato 19).

La Commissione si riunirà alternativamente nella Repubblica Italiana e nella Repubblica Popolare Federativa Jugoslava.

La Commissione avrà il compito di risolvere le questioni che dovessero eventualmente sorgere sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo, di deliberare misure idonee a migliorare la sua esecuzione e di adempiere a tutti gli altri compiti ad essa demandati dalle disposizioni dell'Accordo stesso.

Gli organi locali informeranno la Commissione sulle questioni trattate nelle loro riunioni e sui risultati raggiunti.

La Commissione esaminerà le proposte comuni concordate dai competenti organi locali nonchè le questioni sulle quali non sia stato dai predetti organi raggiunto un accordo.

Le decisioni della Commissione saranno prese alla unanimità e saranno sottoposte all'approvazione dei due Governi, ai quali saranno anche deferite le questioni sulle quali la Commissione non dovesse raggiungere un accordo.

Art. 58.

Tessera speciale

Ai membri della Commissione mista permanente ed agli organi locali di frontiera verrà rilasciata una tessera speciale per il passaggio nelle aree adiacenti per l'adempimento delle funzioni loro attribuite dall'Accordo.

Detta tessera sarà redatta secondo il modello di cui all'allegato 20, verrà rilasciata con validità annuale e potrà essere prorogata.

La tessera speciale darà diritto al titolare ad un numero illimitato di transiti per il periodo di validità indicato nella tessera stessa.

Le tessere speciali saranno rilasciate e firmate per ciascuna Parte dal Presidente della rispettiva Delegazione in seno alla Commissione mista permanente.

I Presidenti delle Delegazioni si scambieranno annualmente un elenco di persone alle quali è stato rilasciato o prorogato il suddetto documento speciale e si informeranno, con scambio di lettere, di ogni successivo cambiamento.

Ai titolari delle tessere speciali, gli organi di controllo dei punti di passaggio presteranno ogni assistenza per lo svolgimento dei loro compiti.

Art. 59.

Durata dell'Accordo

Il presente Accordo sarà valido un anno e sarà considerato come rinnovato tacitamente per lo stesso periodo se non verrà denunciato almeno tre mesi prima della sua scadenza.

Art. 60.

Disposizioni finali

1. — Il presente Accordo entrerà in vigore quindici giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

2. — Con l'entrata in vigore del presente Accordo cesseranno di aver valore le disposizioni dei precedenti accordi che le Parti contraenti hanno concluso ai fini del regolamento del traffico di persone, nonchè dei trasporti e delle comunicazioni terrestri e marittime tra le aree di cui all'articolo 1. Contemporaneamente cesseranno di aver valore le disposizioni di cui ai verbali delle Sessioni della competente Commissione mista permanente, che le Parti contraenti hanno finora approvato secondo le loro norme interne.

Il presente Accordo è redatto in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e serbo-croata i cui testi fanno ugualmente fede.

Fatto a Udine, il 31 ottobre 1962

Per il Governo della Repubblica Federativa Popolare Jugoslava
K. FORTE

Per il Governo della Repubblica Italiana
M. CASTRONUOVO

ALLEGATO *A*

PRILOG *A*

ELENCO DEI COMUNI DELL'AREA DI TRIESTE NEI QUALI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO

SPISAK OPSTINA PRODUCJA TRSTO U KOJIMA SE PRIMENJUJU ODREDBE OVOG SPORAZUMA

Area di Trieste — *Područje Trsta*

Comuni — Opštine	Frazioni	Naselja
1. Trieste — Trst	Banne	Bane
	Basovizza	Bazovica
	Contovello	Kontovel
	Grignano	Grinjan
	Gropada	Gropada
	Longera-Cattinara	Lonjer-Katinara
	Padriciano	Padrič
	Poggioreale del Carso	Opčine na Krasu
	Prosecco	Prosek
	S. Croce	Sv. Križ
	Trebiciano	Trebče
2. Muggia — Milje	Aquilinia	Žavlje
	Belpoggio	Beloglav
	Cerei	Čereji
	Chiampore	Čampore
	Farnei	Farnet
	Noghera	Pod Orehu
	Rabuiese	Rabuješ
	S. Barbara	Sv Barbara
	S. Bartolomeo	Sv Jernej
	S. Floriano	Sv Florjan
	S. Rocco	Sv Rok
	S. Sebastiano	Sv Sebastijan
	Stramare	Stramar
	Vignano	Vinjan
	Zindis	Zindis
3 S. Dorligo della Valle — Dolina	Bagnoli della Rosandra	Boljunec
	Bottazzo	Botač
	Caresana	Mačkovlje
	Domio	Domjo
	Draga S. Elia	Draga Sv Elija
	Grozzana	Gročana
	Log	Log
	Pese	Pesek
	Prebenico	Prebenik
	S. Antonio in Bosco	Boršt
	S. Giuseppe della Chiusa	Ricmanje
	S. Lorenzo	Jezero
4 Monrupino — Repentabor	Fernetti	Fernetiči
	Rupingrande	Veliki Repen
	Zolla	Col
5 Sgonico — Zgonik	Borgo Grotta Gigante	Briščiki
	Briscie	Brišče
	Campo Sacro	Božje Polje
	Colludrozza	Koludrovica
	Devincina	Devinščina
	Gabrovizza	Gabrovica
	Rupinpiccolo	Mali Repen
	Sagrado	Zagradeč
	Sales	Salež
	Samatorza	Samatroca
	Stazione Prosecco	Proseška postaja
6 Duino Aurisina — Devin Nabrežina	Ceroglie	Cerovlje
	Duino	Devin
	Malchina	Mavhinje
	Medeazza	Medja vas
	Precenico	Prečnik
	Prepotto	Praprot
	S. Giovanni di Duino	Stivan
	S. Pelagio	Sempolaj
	Sistiana	Sesljan
	Slivia	Slivno
	Ternova Piccola	Trnovica
	Visogliano	Visovlje

ALLEGATO *B*.

PRILOG *B*.

ELENCO DEI DISTRETTI, COMUNI E PARTE DI COMUNI NELLE AREE CHE CONFINANO CON L'AREA DI TRIESTE, IN CUI SI APPLICANO LE NORME DEL PRESENTE ACCORDO

SPISAK AREZOVA, OPSTINA I DELOVA OPSTINA NA PORDUCJIMA KOJA SE GRANICE SA PODRUCJEM TRSTA U KOJIMA SE PRIMENJUJU ODREDBE OVOG SPORAZUMA

Distretto di Capodistria	*Srez Koper*
Comune di Pirano:	Opština Piran:
Dragogna	Dragonja
Villanova di Dragogna	Nova vas nad Dragonja
Padena	Padna
Parenzo	Parecag
Pirano	Piran
Portorose	Portoroz
S. Pietro	Raven
S. Bartolomeo	Seča
Sicciolo	Sečovlje
Strugnano	Strunjan
S. Lucia	Lucija
Comune di Isola:	Opština Izola:
Baredi	Baredi
Marzano	Dobrava
Corte d'Isola	Dvori nad Izola
Isola d'Istria	Izola
Canela	Jagodje
Loreto — Saledo	Livade
Malio	Malija
S. Giovanni dei Negri	Polje
Cetore	Vinica
Saredo	Šared
Comune di Capodistria:	Opština Koper:
Ancarano	Ankaran
Babici	Babiči
Barisoni	Barizoni
Betocchi	Bertoki
Bocciai	Bočaji
Bonini	Bonini
Boste	Boršt
Bossamarini	Bozamarin
Brazzovizza	Bezovica
Bresso	Brežec pri Podgorju
Brio	Brič
Cerei	Cerej
Centora	Centur
Villa Manzi	Čepki
Cesari	Čezarji
San Sergio	Črni Kal
Cernotti	Cernotiče
Villa Decani	Dekani
Dilisi	Dilici
Villadolo	Dol pri Hrastovljah
Figarola	Fijeroga
Gabrovizza d'Istria	Gabrovica pri Črnem Kalu
Gason	Gazon
Gemme	Glem
Gradischie	Gradišče
Grignano	Grinjan
Montetoso	Grintovec
Crevatini	Hrvatini
Cristoglie	Hrastovlje
Elleri	Jelarlji
Campel	Kampel
Castel	Kastelco
Capodistria	Koper
Colomban	Kolomban
Costabona	Kostabona
Cocianele	Kocjančiči
Cosloviechi	Kozloviči
Carcase	Krkavče
Cernica	Krnica
Covedo	Kubed
Lonche	Loka
Loparo	Lopar
Manzano	Manzan
Maresego	Marezego
Montignano	Montinjan
Ospo	Osp
Plavia	Plavje
Pobeghi	Pobegi
Popecchio	Podpeć
Polatici	Poletiči
Paugnano	Pomjan
Popetra	Popetre
Potoc	Potok
Praprocce	Praproće
Premanzano	Premančan
S. Antonio Turchi	Privdor
Puzzole	Puče
Risano	Rizana
Rosario	Rožar
S. Servolo	Semedela
S. Canziano	Skocjan
Albaro Vescovà	Spodnje Škofije
Balara	Šalara
Sergassi	Sergaši
Monte di Capodistria	Smarje
Artignano d'Istria	Tinjan
Tribano	Triban
Truscolo	Truške
Vanganello	Vanganel

Zabavie	Zabavlje
Albaro Vescova	Sgornje Skoflje
Sanigrado	Zanigrad
Zupancichj	Župančiči
Comune di Erpelle:	Opština Hrpelje
Auirtuise	Artviže
Baccia	Bač pri Materiji
Becca	Beka
Bresovizza Marenzi	Bresovica
Gradischie di Castelnuovo	Gradišče pri Materiji
Gradissizza	Gradiščica
Erpelle	Hrpelje
Cotizina	Hotična
S. Pietrò di Madrasso	Klanec pri Kozini
Cosina	Kozina
Marcossina	Markovščina
Matteria	Materija
Micheli	Mihele
Mersa	Mrše
Nazire	Nacirec
Occisla	Ocizla
Ostrovica	Ostrovica
Petrigna	Petrinje
Piedimonte del Taiano	Podgorje
Povisano	Povžane
Brosenza del Taiano	Prešnica
Roditti	Rodik
Rosizza	Rožica
Scandanessina	Skadanščina
Slivia di Castelnuovo	Slivje
Sloppe	Slope
Tubbiano	Tublje pri Hrpeljah
Locco Grande	Velike Loče
Verpoglie	Vrhpolje
Sassetto	Zazid
Comune di Sesana:	Opština Sežana
Alber di Sesana	Avber
Barca	Barka
Bettania	Betanja
Bogo	Bogo
Brestovizza di Poverio	Brestovica pri Povirju
Breseci	Brežec pri Divači
Berie di Sesana	Brje pri Koprivi
Cecovini	Čehovini
Cipnje	Čipnje
Danne	Dane pri Divači
Danne di Sesana	Dane pri Sežani
Divaccia	Divača
Dol	Dol pri Vogljah
Dobravie di Tomadio	Dobravlje
Dolanci	Dolanci
Villabassa	Dolenja vas
Dolegna di S. Giacomo	Dolenje

Duttogliano	Dutovlje
Famie	Famlje
Filippi	Filipčje brdo
Gabria	Gaberšče
Godignano	Godnje
Goregno di Poverio	Gorenje pri Divači
Gorizze del Timavo	Goriče pri Famljah
Gradischie di S. Canziano	Gradišče pri Divači
Gravoco	Grahovo brdo
Gradisca di S. Giacomo	Gradišče pri Stjaku
Gradigne di Sesana	Gradnje
Grise	Griže
Grassevizzandi S. Daniele	Hruševica
Giacozzo	Jakovče
Cacitti	Kačiče
Casigliano di Sesana	Kazlje
Cobidil di S. Gregorio	Kobdilj
Coboli	Koboli
Codreti	Kodretti
Caprivà del Carso	Kopriva
Cossovelia	Kosovelje
Cosiane	Kozjane
Villa Cargna	Krajna vas
Crepeliano	Kreplje
Croce di Tomadio	Križ
Cartinozza	Krtinovica
Lase	Laže
Lesecce di S. Canziano	Ležeče Dolnje
Lesecce Aureniano	Ležeče Gornje
Lipizza	Lipica
Lisiacchi	Lisjaki
Corgnale	Lokev
Locavizza di S. Daniele	Lukovec
Machinici Comparetti	Mahniči
Mattauno	Matavun
Casali Maizzeni	Majcni
Merciano	Merče
Villa Mislice	Misleče
Nada S. Maurizio	Naklo
Villanova di S. Giacomo	Nova vas
Orle	Orlek
Otosce	Otošce
Plessiva di Poverio	Plešivica
Pliscovizza della Madonna	Pliskovica
Nigriagno	Podgrad pri Vremeh
Villa Podibrese	Podbreže
Pollane	Poljane pri Stjaku
Paniqua	Ponikve
Potocco di Villabassa	Potoče
Poverio	Povir
Prelose di Corgnale	Prelože pri Lokvi
Rassa	Raša
Raune	Ravnije
Rasgori	Razguri
Sinadole	Senadole

Senosecchia	Senožeče
Sella di S. Giacomo	Sela
Sella	Selo
Senadolice	Senadolice
Sesana	Sežana
Scoppo	Škopo
S. Canziano	Škocjan
S. Tommaso della Rassa	Stomaž
Seppuglie	Sepulje
Scoffe	Škoflje
S. Maria di Sesana	Šmarje pri Sežani
S. Giacomo in Colle	Štjak
S. Daniele del Carso	Štanjel
Storie	Štorje
Tabor	Tabor
Tomadio	Tomaj
Trevisani	Trebižani
Uttoglie	Utovlje
Varea	Vareje
Vattoglie	Vatovlje
Vescotti	Večkoti
Dol Grande	Veliki Dol
Foglie Grande	Veliko Polje
Vogliano	Voglje
Monte Urabice	Vrabče
Auremo di Sotto	Vreme Dolnje
Auremo di Sopra	Vreme Gornje
Cave Auremiane	Vremski Britof
Vercogliano di Monrupino	Vrhovlje
Zaverco	Vavrhek
Sirie	Zirje
Distretto di Nuova Gorizia.	*Srez Nova Gorica.*
Comune di Nuova Gorizia:	Opština Nova Gorica:
Boscomalo	Hudi log
Coritta del Carso	Korita na Krasu
Castagnevizza del Carso	Kostanjevica na Krasu
Lippa di Comeno	Lipa
Novello	Novelo
Sella delle Trincee	Sela na Krasu
Temenica	Temnica
Voisizza di Comeno	Voiščica
Distretto di Pola.	*Srez Pula*
Comune di Buie d'Istria:	Opština Buje:
Benesani	Benecani
Bibali	Bibali
Bresani	Brešani
Verteneglio	Hrtonigla
Busin	Bužin
Zrnzi	Crnci
Dramas	Dramac
Druscovici	Druškovici
Fatria	Fatrija
Fernetici	Frnetiči
Gadare	Gadari
Gambozzi	Gamboci
Grobizze	Grobice
Iurizania	Juricanija
Caldania	Kaldanija
Castelvenere	Kaštel
Cattunari Valle	Katunari Vale
Cattunari Pisino	Katunari Pisin
Contarini	Kontarini
Covri	Kovri
Cremegne	Kremenje
Cresine	Križine
Carsette	Kršete
Carsin	Kršin
Crog	Krug
Monte Cucco	Kukov vrh
Clani	Kljuni
Lucconi	Lukoni
Lubiania	Ljubljanija
Melottia	Molutija
Maran	Maran
Marincici	Marinčići
Marcovaz	Markovac
Mazzoria	Mazurija
Marcozzia	Markocija
Merischie	Merišće
Micorici	Mikoriči
Momiano	Momjan
Paldighia	Paldigija
Plovania	Plovanija
Oscorus	Oskoruš
Radini	Radini
Simonittia	Simonetija
Spezziaria	Specijarija
S. Ferfola	St. Frfolja
S. Torcello	St. Torčelo
S. Mauro	Sv. Mauro
Schiavonia	Ščavonija
Scrignari	Skrinjari
Scherlania	Skrlanija
Scudelin	Skudelin
Molini	Skrile
Scarievaz	Srljevac
Tribano	Triban
Turini	Turini
Vinella	Vinela
Monte Grande	Veli Breg
Monte Piccolo	Mali Breg
Vignaria	Vinjarija
Visinada	Vižinada
Volpia	Volpija
Vucchi	Vuki

Comune di Cittanova:

Antonal
Businia
Daila
Bencici
Belvedere
Celega
Fachinia
Fava
Fernetici
Fiorini
Carigador
Carpignano
Carsin
Clabotti
Carso
Lama
Medelini
Milovaz
Valle del Quieto
Villanova
Cittanova
Paolia
Pavici
Praschiaria
Punta
Saline
Saini
Salvella
Serbani
Scaunizze
Smilovici
Stanzietta
Rainis
Romania
Rosatia
Rosmania
Spio
Stroligheria
Tere
Zidine

Comune di Umago:

Adorno
Alberi
St. d'Ambrosi
Arbatini
Babici Inferiori
Babici Superiori
Bassania
Barici
Casabianca
Biribazzi
Borosia

Opština Novigrad

Antenal
Bužinija
Dajla
Benčiči
Belvedere
Celega
Fakinija
Fava
Frnetiči
Fiorini
Karigador
Krpinjan
Kršin
Klabot
Karso
Lama
Medelini
Milovac
Mirna
Nova vas
Novigrad
Paulija
Paviči
Praščarija
Punta
Saline
Sajini
Salvela
Serbani
Skavnica
Smiloviči
Stancijeta
Rajnis
Romanija
Rožalija
Rožnanija
Spio
Stroligerija
Tere
Zidine

Opština Umag:

Adorno
Alberi
Ambrozi
Arbatini
Babiči Dolnji
Babiči Gornje
Bašanija
Barici
Bijela Kuča
Biribači
Buružija

Bosco
Barchia
Bruttia
Buroli
Buistina
Zacchigni
Zipiani
Zuppilia
Cendacchi
Villanera
Giubba
Bassanelo
Dubas
Farnasini
Fernetici
Ferletti
Fratrizza
Franceschia
Galici
Monte Nudo
Grumo
Grupia
Iezzi
Gelicici
Giurizzania
Giurizzani
Cagarotte
Capitania
Caldania
Colombania
Corsia
Carso
Colombera
Comunela
Castieglione
Corona
Cortina
Cortivi
Cranzetti
Cresine
Cubertoni
Lama
S. Lorenzo
Medighia
Macalè
Matelici
Martincici
Matterada
Mazzoria
Meriada
Monte
Monteneto
Madonna del Carso
Monichia
Morino
Oblogo

Boško
Brkija
Buroli
Bujština
Cakinji
Cepljani
Cupilija
Cendaki
Crnigrad
Djuba
Dolinci
Dubac
Frnažini
Frnetiči
Ferleti
Fratrica
Frančeskija
Galici
Goli vrh
Grumo
Grupija
Jeci
Jeličići
Jurjcanija
Juricani
Kagarot
Kapitanija
Kaldanija
Kolombanija
Koršija
Kras
Kolombera
Komunela
Koreniki
Korona
Kortine
Kortivi
Kraceti
Križine
Zuberton
Lama
Lovrečica
Medigija
Makale
Mateliči
Martinčiči
Materada
Mazurija
Merlada
Monte
Monteneto
Marija na Krasu
Monikija
Murine
Oblog

Petrovia	Petrovo selo
Pizzudo Inferiore	Picudo Dolnje
Pizzudo Superiore	Picudo Gornje
Poliodre	Poludera
Polesina	Polizina
Rotteria	Roterija
Rosazzo	Rožao
Salvore	Savudrija
Socerb	Sočerb
S. Giovanni	Sv Ivan
S. Giorgio	Sv Juraj
S. Nicolò	Sv Nikola
S. Pellegrino	Sv Pelegrin
S. Pietro	Sv Petar
S. Vito	Sv. Vid
Seghetto	Seget
Sipar	Sipar
Scrignari	Skrinjari
Spinel	Spinel
Spinottia	Spinotija
Stanzietta	Stancijeta
Strica	Strika
Sferchi	Sverki
Turchia	Turkija
Umago	Umag
Ungheria	Ungerija
Valizza	Valica
Vardizza	Vardica
Villania	Vilanija
Monte	Vrh
Zambrattia	Zambratija
Taviania	Tavijanija

ALLEGATO *C*

PRILOG *C*

ELENCO DEI COMUNI E PARTE DI ESSI DELL'AREA DI GORIZIA E UDINE NEI QUALI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO

SPISAK OPŠTINA I DELOVA OPŠTINA NA PODRUČJU GORICE I UDINA GDE SE PRIMENJUJU ODREDBE OVOG SPORAZUMA

Area di Udine — Videmsko područje

Comuni — Opštine	Frazioni	Naselja
1 Attimis — Ahten	Forame	Malina
	Porzus	Porčinj
	Racchiuso	Rekluz
	Subit	Subit
2 Chiopris — Chopris .	Viscone	Viscone
3 Chiusaforte — Kluze	Piani di Rua	Piani di Rua
	Piani di Za	Piani di Za
	Saletto	Saletto
	Sella Nevea	Neveja
	Stretti di Val Raccolana	Stretti di Val Raccolana
	Tamaros	Tamaros
4 Cividale del Friuli — Čedad	Carraria	Carraria
	Fornalis	Fornalis
	Gagliano	Galliano
	Gruppignano	Gruppignano
	Purgessino	Purgessino
	Rualis	Rualis
	Rubignacco	Rubignacco
	San Guarzo	San Guazzo
	Spessa	Spessa
5 Corno di Rosazzo — Korno Rožac	Casali Comini	Casali Comini
	Casali Gallo	Casali Gallo
	Casali Godia	Casali Godia
	Gramogliano	Gramogliano
	Quattro venti	Quattro venti
	Noax	Noax
	S. Andrat del Iudrio	S. Andrat del Iudrio
	Visinale del Iudrio	Visinale del Iudrio
6 Drenchia — Dreka	Clabuzzaro	Klobucarji
	Cras	Kras
	Drenchia	Dreka
	Lase	Laze
	Obenetto	Debenje
	Obranche	Obranche
	Oznebrida	Ocnobrdo

Comuni — Opštine	Frazioni	Naselja
	Prapotniza	Prapotnica
	Trinco	Trinko
	Trusgne	Trusnje
7. Faedis — Fojda	Campeglio	Campeglio
	Canal di Grivò	Podklap
	Canebola	Canebo.a
	Clap	Klap
	Colloredo	Colloredo
	Costalunga	Vile
	Gradischiutta	Gradišče
	Pedrosa	Pedroza
	Raschiacco	Raskak
	Stremiz	Stremiz
	Valle	Podcerkev
8. Grimaccó - Grmek . . .	Arbida	Robida
	Brida Inferiore	Dolenja Brda
	Brida Superiore	Gorenja Brda
	Canalaz	Kanalec
	Costne	Hostne
	Dolina	Dolina
	Liesse	Lese
	Lombai	Lombaj
	Grimacco Inferiore	Dolenji Grmek
	Grimacco Superiore	Gorenji Grmek
	Plataz	Platac
	Podlacca	Podlaka
	Rucchin	Rukin
	Seuza	Selka
	Slapovicco	Slapovik
	Sverinaz	Zverinec
	Topolò	Topolovo
9. Lusévera Brdo	Giseriis	Ciseriis
	Micottis	Sedlisce (Mikotici)
	Musi	Muzec
	Pradielis	Ter
	Vedronza	Njivica
	Villanova delle Grotte	Zavrh
10. Malborghetto Valbruna — Naborjet Cvcja-ves	Lussari	Visarje
	Valbruna	Cvcja-ves
11. Manzano — Manzano . .	Case	Case
	Oleis	Oleis
	Rosazzo	Rozac
12. Moimacco — Moimako . .	Moimacco	Moimako
	Bottenicco	Bottenicco
	Cernieu	Cerneje
13. Nimis — Neme	Chialminis	Vizont
	Monteprato	Krnice

Comuni — Opštine	Frazioni	Naselja
	Torlano	Torlano
	Vallemontana	Vallemontana
14 Premariacco — Premariacco	Azzano	Azzano
	Firmano	Firmano
	Ipplis	Ipplis
	Leproso	Leproso
	Orsaria	Orsaria
	Paderno	Paderno
15 Prepotto — Prepotno . .	Albana	Ibana
	Castelmonte	Stata Cora
	Clalla	Cela
	Craurctto	Kravoret
	Oborca	Oborca
	Podresca	Podrskje
16 Pulfero — Podboneseo .	Erbezzo	Arbao
	Mersino	Mrsin
	Monte Fosca	Crni vrh
	Rodda	Ronec
	Tarcetta	Tarcet
17 Resia — Rezija . . .	Gniva	Njiva
	Lischiazze	Lisceca
	Orseacco	Osojani
	Prato	Ravenca
	Stolvizza	Solbica
	Uccea	Ucja
18 Savogna — Savodnje	Cepletischis	Ceplešišče
	Messeris	Masere
	Montemaggiore	Matajur
	Tercimonte	Tremun
19 S. Giovanni al Natisone — Sv. Ivan ob Nadiži	Bolzano	Bolzano
	Dolegnano	Dolegnano
	Medeuzza	Medeuzza
	Villanova dello Iudrio	Villanova dello Iudrio
20 S Leonardo — Sv Lenart	Altana	Utana
	Clastra	Klastra
	Cosizza	Cosica
	Cravero	Kravar
	Merso di Sotto	Dolenja Mersa
	Scrutto	Skrutovo
21 S. Pietro al Natisone — Sv. Peter Slovenov	Azzida	Azl
	Clenia	Klinje
	Ponteacco	Petiah
	Vernassino	Gorenji Barnas
	Vernasso	Dolenji Barnas
22 Stregna — Strednje . . .	Oblizza	Oblica
	Tribil Superiore	Gorenji Tarbij

Comuni — Opštine	Frazioni	Naselja
23 Taipana — Tipana	Cornappo Debellis Monteaperta Montemaggiore Platischis Prossenicco	Krnahta Debelisi Oskoruza Brezje Platisce Prosnid
24 Tarvisio — Trbiz	Camporosso in Valcanale Cave del Predil Coccau Fusine in Valromana Rutte	Zabnica Radelj Kokovo Bela Peč Rutte
25 Torreano — Tavorjana	Canalutto Masarolis Prestento Reant Ronchis Togliano	Canalutto Mezarola Prestento Drejan Ronchis Togliano

Area di Gorizia — Področje Gorice.

Comuni — Opštine	Frazioni	Naselja
1 Capriva del Friuli — Kopriva		
2 Cormons — Krmin	Borgnano Brazzano Castelletto Zeglo Plessiva di Medana	Bornjan Bracan Ceglo Plessivo
3 Doberdò del Lago - Doberdod	Bonetti Devetachi Ferletto Iamiano Marcottini Micoli Palichisce Vallone Visentini	Boneti Devetaki Farletici Jamlje Markotini Mikoli Paljki Dol Vizintini
4 Dolegna del Collio — Dolenje	Lonzano Mernicco Raslocina Ruttars Scriò Vencò	Loze Mirnik Razlocina Rutarji Skrljevo Jenkovo
5 Farra d'Isonzo — Fara	Mainuzza Villanova	Majnica Nova vas
6 Fogliano - Redipuglia — Fojana Sredi Polja	Polazzo Redipuglia	Polace Sredi Polja
7 Gorizia — Gorica	Lucinico Oslavia Piedimonte del Calvario Piuma S Andrea S Mauro	Locnik Oslavje Podgora Pevma Standrez Sv Maver
8 Gradisca d'Isonzo — Gradiska	Borgo Basiol Borgo Bridischini Borgo Gerusalemme Borgo Mercaduzzo Borgo Molamatta Borgo Trevisan Borgo Venier S. Maria Maddalena Borgo Tintor	Borgo Basiol Borgo Bridischini Borgo Gerusalemme Borgo Mercaduzzo Borgo Molamatta Borgo Trevisan Borgo Venier S. Maria Maddalena Borgo Tintor
9 Mariano del Friuli — Marjan	Corona	Korona
10 Medea — Medeja . .		
11 Monfalcone — Trzic .	Aris S Polo	Darez Sempolai
12 Moraro — Morar . . .		
13 Mossa — Mosa		
14 Romans d'Isonzo — Romans	Fratta	Fratta
15 Ronchi dei Legionari — Ronke	Cave di Selz Soleschiano Vermegliano	Selce Soleschiano Somjan
16 Sagrado d'Isonzo — Sagraj	Boschini Poggio Terza Armata S Martino del Carso	Boskini Zdravscina Sv. Martin na Krasu
17 Savogna d'Isonzo — Savodnje	Castel Rubbia Cotici Inferiore Cotici Superiore Gabria Inferiore Gabria Superiore Peci	Rubija Spodnji Cotici Gornji Cotici Spodnje Gabrie Gornje Gabrije Pec

	Comuni — Opštine	Frazioni	Naselja
		Rupa	Rupa
		Scariano	Sklje
		S. Michele del Carso	Vrh Sv Mihaela
18	**Staranzano** — Staracan	Bistrigna	Bistrigna
		Dobbia	Dobbia
		Villaraspa	Villaraspa
19	**San Canzian** d'Isonzo — **Skocjan**	Begliano	Begliano
		S Canzian	Skocjan
20	**San Floriano del** Collio — **Steverjan**	Giasbana	Jazbine
		Sedina	Scedno
		Uclanzi	Klanec
		Valeris	Valerisce
21	**San Lorenzo di** Mossa — **Moža**		
22	**San Pier d'Isonzo** — Sv **Peter**	Cassegliano	Cassegliano
		San Zanut	San Zanut

ALLEGATO *D*

PRILOG *D*

ELENCO DEI COMUNI E PARTE DEI COMUNI DEI DISTRETTI DI CAPODISTRIA, NOVA GORICA E KRANJ NEI QUALI SI APPLICANO LE NORME DEL PRESENTE ACCORDO

SPISAK OPSTINA I DELOVA OPSTINA SREZOVA KOPER NOVA GORICA I KRANJ U KOJIMA SE PRIMENJUJU ODREBDE OVO SPORAZUMA

Distretto di Capodistria	*Okraj — Srez Koper*
Comune di Sesana:	Občina — Opština Sežana
Brestovizza in Valle	Brestovica pri Komnu
Boriano	Erje pri Komnu
Divci	Divči
Gabrovizza	Gabrovica pri Komnu
Zolliavu	Coljava
Goriano	Gorjansko
Castelgiovanni	Ivanji grad
Clanzi in Valle	Klanec pri Komnu
Cobbia	Kobjeglava
Comeno	Komen
Cregolischie	Kregolišče
Dol piccolo	Mali Dol
Villa Nadrosizza	Nadrozica
Preserie	Preserje pri Komnu
Rubia di Comeno	Rubije
Sutta	Sveto
Sibeglia	Sibelije
Scoffi	Skofi
Schorbina	Skrbina
Tomasevizza	Tomačevica
Tuble di Boriane	Tublje pri Komnu
Villa Tupelce	Tupelče
Valle di Brestovizza	Vale
Volci	Volčji grad
Zagrale	Zagrajec

Distretto di Nuova Gorizia	*Okraj — Srez Nova Gorica*
Comune di Nova Gorizia:	Občina — Opština Nova Gorica:
Aiba	Ajba
Aisevizza	Ajševica
Anicova	Anhovo
Arconi	Arčoni
Auzza	Avče
Si Spirito di Bainsizza	Banšice
Barbana del Collio	Barbana
Battaglia della Bainsizza	Bate
Belo	Belo
Bigliana	Biljana
Biglia	Bilje

Bodreo	Bodrež
Rifenbergo	Branik
Brdice di Cosbana	Brdice pri Kožbani
S. Lorenzo di Brdiza	Brdice pri Neblem
Berdo	Brdo
Breg	Breg pri Golem Brdu
Brestie	Brestje
Brezovo	Brezovk
Pudichni	Budihni
Boccovizza	Bukovica
Castelletto Zeglo	Ceglo
Ziginio	Ciginj
Descla	Deskle
Doblari	Doblar
Castel Dobra	Dobrovo
Cero di Sotto	Dolnje Cerovo
Dombrava	Dombrava
Montespino	Dornberk
Draga	Draga
Dornovico	Drnovk
Fiesna	Fojana
Collobrida	Golo Brdo
Gugnazze	Gonjače
Cero di Sopra	Gornie Cerovo
Goregna di Canale	Gorenja vas
Gradiscutta	Gradišče nad Prvačino
Gradino	Gradno
Gargaro	Grgar
Raune	Grgarske ravne
Claunicco	Hlevnik
Curao	Hruševlje
Hum	Hum
Imevno	Imenja
Dal di Canale	Kal nad Kanalom
Cambresco	Kambreško
Canale d'Isonzo	Kanal
Verci di Canale	Kanalski vrh
Quisca	Kojsko
Cosana del Collio	Kozana
Cosarna S. Spirito	Kosarno
Cosarsa	Kozaršče
Cosbana del Coll o	Kozbana
Crasena Furlana	Krasno
Moncorona	Kromberk
Pisve di Leupa	Levpa
Liga	Lig
Locca	Loke
Loquizza Seghetti	Lokvica
Luchesici	Lukeziči
Martinuci	Maritnuči
Medana	Medana
Merna	Miren
Mocorini	Mohorini
Villa Morsca	Morsko
Merliachi	Mrijaki

Nebola	Neblo
Casali Nemci	Nemci
Nuova Gorizia	Nova Gorica
Nova Villa	Nova vas
Nosena	Nozno
Opachiasella	Opatje selo
Raccoglino	Orehovlje
Ossezza	Osek
Oseljek	Oševljek
Ossegliano	Ozeljan
Comune di Tolmino	**Občina — Opština**
Plesiva	Plešivo
Poggio S Valentino	Podsabotin
Potoc di Montespino	Potok pri Dornberku
Pristava	Pristava
Pristavo	Pristavo
Prevacina	Prvačina
Raunizza di Gergaro	Ravnica
Ranziano	Renče
Podcrai di Ranziano	Renški podkraj
Ronzino	Ročinj
Valdirose	Rožna dolina
Saksid	Saksid
Senico	Senik
Senico	Seniški breg
Slapenico	Slapnik
Slavce	Slavče
Senesalina	Snežatno
Snesenchia	Snežeče
Branizza Inferiore	Spodnja Branica
Stara Gora	Stara Gora
Stesche	Steske
Sanbasso	Sempas
San Pietro di Gorizia	Sempeter pri Gorici
San Lorenzo di Nebola	Slovrenc
San Martino di Quisca	Smartno
San Mauro	Smaver
San Michele	Smihel
Tabor	Tabor
Tarnova della Selva	Trnovo
Vedrignano	Vedrijan
Vipulzano	Vipolže
Visnovico	Višnjevik
Vittuglia	Vitovlje
Carbonari	Voglarji
Villa Monte Vecchio	Vogrsko
Valvolciana	Volčja draga
Vercoglio di Quisca	Vrhovlje pri Kojskem
Vercoglio	Vrhovlje pri Kožbani
Vertazzi	Vrtoče
Vertoiba in Campi Santi	Vrtojba
Ucagna di Marchi	Ukanje
Zalimbergo	Zali breg
Zalosce	Zaločše

Zapotocco	Zapotok
Zigoni	Zigoni
Aussa	Avsa
Bascia di Modrea	Bača pri Modreju
Bansizza	**Bavščica**
Boreana	Borjana
Plezzo	Bovec
Bergogna	**Breginj**
Ciadra	Cadrg
Oltresonzia	Cezsoča
Cighino	Ciginj
Dolgi las	Dolgi laz
Dolia	Dolje
Dresenza	Drežnica
Rauna di Dresenza	Drežniške ravne
Drobolenicco	Drobočnik
Gorenji log	Gorenji log
Gabria di Tolmino	Gabrije
Grudenza	Grudnica
Comes	Homec
Idria **della Baccia**	Idrija pri **Bači**
Idresca d'Isonzo	Idrsko
Ieusecco	**Jevšček**
Geserza	Jezerca
Cal di Plezzo	Kal
Camina	Kamno
Lom di **Canale**	Kanalski lom
Klause	Klavže
Coritenza **di Plezzo**	Koritnica
Caporetto	Kobarid
Cossia	Koseč
Cosarza	Kozaršče
Cossarizza	**Kozmerice**
Creda	Kred
Montenero **di Caporetto**	Krn
Ladra	Ladra
Lepena	Lepena
Libussina	Libušnje
Luico	Livek
Rauna **di Luico**	Livške **ravne**
Lubino	Ljubinj
Logo di Oltresonzia	Log **Cezsoški**
Bretto	Log pod **Mangartom**
Logarece	Logaršče
Longo	Logje
Magosti	**Magozd**
Molin **d'Idresca**	**Mlinsko**
Modrea	**Modrej**
Modreuzza	Modrejce
S. **Lucia** d'Isonzo	Most na **Soči**
Plusina di Plezzo	Plužna
Sant'Elena **al Natisone**	Podbela
Piedimelze	Podmelec
Polubino	Podljubinj
Stazione ferroviaria	**Postaja**
Potocchi di Creda	Potoki
Prapeno di Lubino	Prepotno
Robis	Robič
Robedischis	Robidišče
Sedula	Sedlo
Sella di Volzana	Sela pri Volčah
Selze di Caporetto	Selce
Selischie	Selišče
Smasti	Smast
Isonzo	Soča
Serpenizza	Srpenica
Stanovischie	Stanovišče
Sella di Caporetto	Staro selo
Bretto di Sopra	Strmec na Predelu
Susida	Sužid
Villa svina	Svino
Tolmino	Tolmin
Lom di Tolmino	Tolminski lom
Rauna di Sabbice	Tolminske ravne
Trenta d'Isonzo	Trenta
Ternova d'Isonzo	Trnovo od Soči
Volaria	Volarje
Ruti di Volzana	Volčanski Ruti
Volzana	Volče
Ursina	Vrano
Zadlza Ciadra	Zadlaz Cadrag
Villa Grotte di Dante	Zadlaz Zabče
Sottolmino	Zatolmin
Sabbice	Zabče
Saga	Zaga

Comune di Kranj	*Okraj — Srez Kranj*
Comune di Jesenice	Občina — Opština Jesenice:
Gozd Martuljek	Gozd Martuljek
Krasnjska gora	Kraniska gora
Log	Log
Podkoren	Podkoren
Ratece	Rateče
Srednji vrh	Srednji vrh

ALLEGATO 1.
PRILOG 1

Stemma
Grb
Grb

REPUBBLICA ITALIANA
(oppure REPUBBLICA FEDERATIVA POPOLARE JUGOSLAVA)
REPUBLIKA ITALIJA
(ali FEDERATIVNA LJUDSKA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA)
REPUBLIKA ITALIJA
(ili FEDERATIVNA NARODNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA)

Questura di . . . . (oppure Comitato Popolare Distrettuale di)
Kvestura v (ali Okrajni Ljudski Odbor v)
Kvestura u (ili Sreski Narodni Odbor u)

LASCIAPASSARE
PROPUSTNICA
PROPUSNICA

Nro.
Št. . . . .
Br

rilasciato ai sensi dell art. 4 punto 1 dell'Accordo di Udine
izdana v smislu čl 4, točke 1 Videmskega Sporazuma
izdata prema lč 4, tačke 1 Udinskog Sporazuma

— 2 —

fotografia
fotografija
fotografija
timbro a secco
Suhi žig
Suhi žig

Firma del titolare
Lastnoročni podpis . . . .
Vlastoručni potpis

Statura m. Capelli
Višina m. . . . . Lasje . . . .
Visina m. Kosa

Segni particolari Occhi
Posebni znaki . . . . Oči . . . .
Posebni znaci Oči

Minori degli anni 12 (cognome, nome e data di nascita)
Mladoletniki pod 12 let (priimek, ime in datum rojstva)
Maloletnici ispod 12 godina (prezime, ime in datum rodjenja)

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

— 3 —

Nro.
Št. . . . .
Br.

Cognome
Priimek . . . .
Prezime

Nome
Ime . . . .
Ime

Nato il
Rojen dne . . . .
Rodjen dana

a
v . . . .
u

Residente a
Stanuje v . . . .
Stanuje u

di professione
poklic . . . .
zanimanje

— 4 —

Il presente lasciapassare è valido per un anno dalla data del visto e per quattro viaggi al mese.
Ta propusinica velja eno leto ad dneva vidiranja in za štiri potovanja mesečno
Ova propusnica važi za jednu godinu od dana vidiranja i za četiri putovanja mesečno

Data,
Dne, ...
Datum,

Il Questore
(oppure il Capo Dipartimento degli Affari Interni)
Kvestor
(ali Načelnik Oddelka za Notranje Zadeve)
Kvestor
(ili Načelnik Odeljenja Unutrasnih Poslova)

— 5 —

RINNOVAZIONI
PODALJŠANJA
PRODUŽENJA

. . .

(La pagina 5 è riservata ai Visti)
(Stranica br 5 rezervišana je za vize)

— 6 —

ALLEGATO 1

PRILOG 1

PROROGHE DI SOGGIORNO
PADALJŠANJA BIVANJA
PRODUŽENJA BORAVKA

Si proroga il soggiorno
Bivanje se podaljša
Boravak se produžuje

dal, od . . . . al, do* . . . . .

dal, od . . . . al, do* . . . . .

dal, od . . . . al, do* . . . . .

dal, od . . . . al, do* . . . . .

dal, od . . . . al, do* . . . . .

dal, od . . . . al, do* . . . . .

* firma, podpis, potpis

— 7 —

AVVERTENZE

Il titolare del presente lasciapassare può recarsi in tutte le aree adiacenti attraverso qualsiasi punto di passaggio e deve rientrare non oltre 72 ore dalla uscita. Lo stesso, anche per il ritorno, ha la facoltà di utilizzare qualsiasi punto di passaggio compreso nelle aree di applicazione dell'Accordo di Udine.

NAPOMENA

Imalac ove propusnice može odlaziti na sva susedna područja preko bilo kojeg mesta za prelaz i mora se vratiti u roku od 72 časa od izlaska. Takođje i prilikom povratka imalac propusnice može koristiti bilo koje mesto za prelaz u okviru područja primene Udinskog sporazuma.

OPOZORILO

Imetnik propustnice sme odhajati na vsa sosedna področja preko katerega koli prehodnega mesta in se mora vrniti u roku 72 ur od izstopa. Prav tako lahko tudi ob povratku imetnik propustnice koristi katero koli prehodno mesto v okviru področja izvajanja Videmskega sporazuma.

ALLEGATO 2

PRILOG 2

Stemma
Grb
Grb

REPUBBLICA ITALIANA
(oppure REPUBBLICA FEDERATIVA POPOLARE JUGOSLAVA
REPUBLIKA ITALIJA
(ali FEDERATIVA LJUDSKA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA)
REPUBLIKA ITALIJA
(ili FEDERATIVNA NARODNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA)

Questura di (oppure Comitato Popolare Distrettuale di)
Kvestura v . . . . (ali Okrajni Ljudski Odbor v)
Kvestura u (ili Narodni Sreski Odbor u)

LASCIAPASSARE
PROPUSTNICA
PROPUSNICA

rilasciato ai sensi dell'art. 4, punto 2 dell'Accordo di Udine
izdana v smislu čl 4, točke 2 Videmskega Sporazuma
izdata prema čl 4, tačke 2 Udinskog Sporazuma

Nro
St. . . . .
Br.

Cognome e nome
Priimek in ime . . . .
Prezime i ime

nato a / il
rojen v . / dne . . . . . .
rodjen u / dana

residente a / professione
stanuje v . . . . . / poklic . . . .
stanuje u / zanimanje

è autorizzato a recarsi a
lahko potuje v . . . .
ovlašten je da putuje u

Il rientro nell'area di residenza deve avvenire entro 48 ore dall'uscita.
Povratek na področje stalnega bivališča se mora izvršiti v 48 urah po prehodu
Povratak na područje stalnog boravka treba da usledi u roku od 48 časova nokom izlaska.

Il presente lasciapassare è valido per un anno e per un numero illimitato di viaggi.
Ta propustnica velja leto dni in za neomejeno število prehodov.
Ova propusnica važi godinu dana i za neograničeni broj putovanja.

Data,
Dne, ...
Datum,

Il Questore
(oppure il Capo Dipartimento degli Affari Interni)
Kvestor
(ali Načelnik Oddelka za Notranje Zadeve)
Kvestor
(ili Načelnik Odeljenja Unutrašnjih Poslova)

ALLEGATO 3

PRILOG 3

CERTIFICATO PROVVISORIO DI TRANSITO
ZAČASNO POTRDILO ZA PREHOD
PRIVREMENA POTVRDA ZA PRELAZ

Cognome e nome
Priimek in ime
Prezime i ime . . . .

titolare del lasciapassare n
imetnik propustnice štev
imalac propusnice br . . . .

rilasciato a
izdano v
izdata u . . . .

il
dne
dana . . . .

è occupato a
je zaposlen v
zaposlen je u . . . .

presso
pri
kod . . . .

Il suo lasciapassare è stato inviato per il visto di reciprocità il
Njegova propustnica je bila odposlana v recipročne vidiranje dne . . . .
Njegova propusnica dostavljena je na recipročno viziranje dana

Questo certificato serve per attraversare il punto di passaggio di
To potrdilo služi za prehod preko odmejmega prehoda . . . .
Ova potvrda važi za prelazak preko prelaznog mesta

e vale 15 giorni dalla data di rilascio
in velja 15 dni od dneva izdaje . . . .
i važi 15 dana od dana izdavanja

Data,
Dne, ...
Datum,

Timbro
Žig
Žig

Il Questore
Načelnik
Načelnik

— 2 —

Fotografia Fotografija Fotografija Timbro a secco Suhi žig Suhi žig

. . . .

Firma del titolare
Lastnoročni podpis . . . .
Potpis imaoca

Connotati:
Osebni opis:
Lični opis:

Altezza Višina . . . . Visina	Occhi Oči . . . . Oči
Corporatura Postava . . . . Stas	Naso Nos . . . . Nos
Viso Obraz . . . . Lice	Bocca Usta . . . . Usta
Capelli Lasje . . . . Kosa	Barba Brada . . . . Brada

Segni particolari
Posebni znaki . . . .
Posebni znaci . . . .

. . . .

— 3 —

Proroga del soggiorno nell'altra area (art. 5, punto 2 dell'Accordo)
Podaljšanje bivanja na drugem področju (čl. 5 toč. 2 Sporazuma)
Produženje boravka na drugom području (čl. 5 toč. 2 Sporazuma)

. . . .

Rinnovazioni — Podaljšanja — Produženja

. . . .

— 4 —

Visti — Vize — Vise
Controlli doganali — Carinska kontrola — Carinska Kontrola

ALLEGATO 4

PRILOG 4

Stemma
Grb
Grb

REPUBBLICA ITALIANA
(oppure REPUBBLICA FEDERATIVA POPOLARE JUGOSLAVA)

REPUBLIKA ITALIJA
(ali FEDERATIVNA LJUDSKA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA)

REPUBLIKA ITALIJA
(ili FEDERATIVNA NARODNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA)

Questura di . . . . (oppure Comitato Popolare Distrettuale di)
Kvestura v (ali Okrajni Ljudski Odbor v)
Kvestura u (ili Sreski Narodni Odbor u)

TESSERA PER IL TRANSITO AGRICOLO
IZKAZNICA ZA POLJEDELSKI PREHOD
ISKAZNICA ZA POLJOPRIVREDNI PRELAZ

rilasciata ai sensi degli artt. 7, 9 e 10 dell'Accordo di Udine
izdana u smislu člena 7, 9 i 10 Videmskega Sporazuma
izdata prema članovinia 7, 9 i 10 Udinskog Sporazuma

AVVERTENZA

Il transito è permesso solo nei punti indicati nella quarta pagina della presente tessera. I possessori di tessere possono trattenersi nell'altro territorio soltanto un giorno, dall'alba all'imbrunire e prendere la via più breve dal luogo ove sono situati gli immobili.

Ai sensi dell'art. 13 dell'Accordo essi non possono allontanarsi senza speciale permesso delle Autorità locali dalla località o dalle località per cui la tessera è valida.

Il possessore della presente tessera deve immediatamente notificare alla competente Autorità i nomi dei membri uscenti della comunità familiare e dei lavoratori che interrompono il rapporto di lavoro affinchè vengano cancellati dalla tessera stessa.

Questa tessera serve anche per l'identificazione del titolare. In caso di abuso può essere ritirata dalle Autorità competenti.

OPOZORILO

Prehod je dovoljen samo na prehodnih mestih navedenih na četrti strani te izkaznice. Lastniki izkaznice se lahko zadržujejo na drugem področju samo en dan od zore do polmraka in se lahko poslužujejo najkkrajse poti do kraja kjer so posestva.

V smislu člena 13 Sporazuma, se ne morejo oddaljiti brez posebnega dovoljenja lokalnih oblasti od kraiev za katere velja izkaznica.

Imetnik te izkaznice mora takoj prijaviti pristojni oblasti imena članov, ki niso več v družinski skupnosti, kakor tudi delavce, ki prekinjajo delovno razmerje, tako da bodo črtani iz izkaznice.

Ta izkaznica služi za ugotovitev identitete laštnika. V primeru zlorabe jo lahko pristojne oblasti odvzamejo.

NAPOMENA

Prelaz je dozvoljen samo na mestima naznačenim na četvrtoj stranici ove iskaznice. Imaoci iskaznice mogu se zadržavate na drugom produčju samo jedan dan, od zore do sumraka i koristiti najkrači put od mesta gde semalaze imanja.

Prema članu 13 Sporazuma ne mogu se udaljiti od mesta za koja iskaznica važi, bez posebne dozvole lokalnih vlasti.

Imalac ove iskaznice mora odman prijaviti nadležnoj vlasti imena članova koji ispadaju iz porodične zajednice kao i radn ka koji prekidaju radni odnos, kako bi se isti brisali iz iskaznice.

Ova iskaznica služi i za utvrdjivanje identiteta imaoca. U slučaju zluupotrebe može biti oduzeta od strane nadležnih vlasti.

— 1 —

Nro.
St. . . . .
Br.

Stemma
Grb
Grb

REPUBBLICA ITALIANA
(oppure REPUBBLICA FEDERATIVA POPOLARE JUGOSLAVA)
REPUBLIKA ITALIJA
(ali FEDERATIVNA LJUDSKA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA)
REPUBLIKA ITALIJA
(ili FEDERATIVNA NARODNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA)

Questura di — (oppure Comitato Popolare Distrettuale di)
Kvestura v . . . . (ali Okrajni Ljudski Odbor v)
Kvestura u — (ili Sreski Narodni Odbor u)

TESSERA PER IL TRANSITO AGRICOLO
IZKAZNICA ZA POLJEDELSKI PREHOD
ISKAZNICA ZA POLJOPRIVREDNI PRELAZ

— 2 —

Fotografia
Fotografija
Fotografija
Timbro a secco
Suhi žig
Suhi žig

Firma del titolare
Lastnoročni podpis . . . .
Potpis imaoca

Connotati:
Osebni opis:
Lični opis:

Altezza
Višina . . . .
Visina

Occhi
Oči . . . .
Oči

Corporatura
Postava . . . .
Stas

Naso
Nos . . . .
Nos

Viso
Lice . . . .
Lice

Bocca
Usta . . . .
Usta

Capelli
Lasje . . . .
Kosa

Barba
Brada . . . .
Brada

Segni particolari
Posebni znaki . . . .
Posebni znaci

— 3 —

Nro.
St. . . . .
Br.

Questura di — (oppure Comitato Popolare Distrettuale di)
Kvestura v . . . . (ali Okrajni Ljudski Odbor v)
Kvestura u — (ili Sreski Narodni Odbor u)

TESSERA PER IL TRANSITO AGRICOLO
IZKAZNICA ZA POLJEDELSKI PREHOD
ISKAZNICA ZA POLJOPRIVREDNI PRELAZ

rilasciata a:
izdana:
izdata:

Cognome e nome
Priimek in ime . . . .
Prezime i ime

Nome del padre
Očetovo ime . . . .
Ime oca

Cognome e nome della madre
Dekliški priimek in ime matere . . . .
Devojačko prezime i ime majke

residente a
stanujoč v . . . .
stanuje u

si reca nella località di
putuje v kraj . . . .
putuje u mesto

quale proprietario
kot lastnik . . . .
kao vlastnik

conduttore
zakupnik . . . .
zakupac

usufruttuario
uživalec . . . .
uživaoc

rappresentante di persona giuridica
zastopnik pravne osebe . . . .
zastupnik pravnog lica

— 4 —

Categoria e superficie dell'immobile
Kategorija in površina posestva:
Kategorija i površina imanja:

bosco	ha	mq
gozd	ha	m2
šuma	ha	m2
prati	ha	mq
travniki	ha	m2
livade	ha	m2
campi	ha	mq
njive	ha	m2
njive	ha	m2
vigneti	ha	mq
vinogradi	ha	m2
vinogradi	ha	m2
pascoli	ha	mq
pašniki	ha	m2
pašnjaci	ha	m2
altre categorie		mq
druge kategorije		m2
druge kategorije		m2

Ubicazione dell'immobile
Kraj posestva . . . .
Mesto imanja

Proprietario dell'immobile
Lastnik posestva . . . .
Vlasnik imanja

Durata del contratto di conduzione
Trajanje pogodbe o zakupu . . . .
Trajanje ugorova o zakupu

Punti di passaggio
Prehodna mesta . . . .
Mesta za prelaz

— 5 —

Il transito è permesso anche ai sottoindicati nominativi congiunti minori di 12 anni:
Prehod je dovoljen turi spodaj navedenim družinskim članom mladoletnikom izpod 12 let starosti:
Prelaz je dozvoljen i dole pomenutim članovima porodice maloletnicina ispod 12 godina:

1 . . . . nato il / rojen dne / rodjen dana . . . .

2 . . . . nato il / rojen dne / rodjen dana . . . .

3 . . . . . nato il / rojen dne / rodjen dana . . . .

4 . . . . nato il / rojen dne / rodjen dana . . . .

congiunti maggiori di 12 anni muniti di permesso di transito agricolo:
družinskin članom starejšim od 12 let z dovoljenjem za poljedelski prehod
članovima porodice iznad 12 godina za dozvolom za poljoprivredni prelaz:

1. . . . . Permesso N. / Dovoljenje št. / Dozvola br. . . . .

2. . . . . Permesso N. / Dovoljenje št / Dozvola br. . . . . .

3. . . . . Permesso N. / Dovoljenje št. / Dozvola br . . . .

4. . . . . Permesso N. / Dovoljenje št. / Dozvola br. . . . .

5 . . . . Permesso N / Dovoljenje št. / Dozvola br. . . . .

— 6 —

Prestatori d'opera:
Najeti delavci:
Radna snaga:

1. . . . . Permesso N. / Dovoljenje št. / Dozvola br. . . . .

2. . . . . Permesso N. / Dovoljenje št. / Dozvola br. . . . .

3. . . . . Permesso N. / Dovoljenje št. / Dozvola br. . . . .

4. . . . . Permesso N. / Dovoljenje št. / Dozvola br. . . . .

5. . . . . Permesso N. / Dovoljenje št. / Dozvola br. . . . .

La presente tessera è valida dal . . . . al . . . .
Ova iskaznica važi od . . . . do . . . .
Ta izkaznica velja od . . . . do . . . .

Data,
Dne, ...
Datum,

Il Questore
(oppure il Capo Dipartimento degli Affari Interni)

Kvestor
(ali Načelnik Oddelka za Notranje Zadeve)

Kvestor
(ili Načelnik Odeljenja za Unutrasnje Poslove)

— 7 —

Rinnovi — Visti
Podaljšanja — Vize
Produženja — Vize

— 8 —

Numero e specie del bestiame usato giornalmente per il lavoro e condotto giornalmente al pascolo:
Število in vrsta živine, katero se dnevno koristi za delo ali dnevno goni na pašo:
Broj i vrsta stoke koja se dnevno koristi za rad ili se dnevno pregoni na pašu:

Equini / Konji / Konji . . . . Bovini / Govedo / Goveda . . . .

Numero e specie del bestiame condotto nell'altra area per il pascolo stagionale:
Število in vrsta živine, ki se goni v sosedno področje na sezonsko pašo:
Broj i vrsta stoke koje se pregoni na susedno područje na sezonsku pašu:

Bovini / Govedo / Goveda . . . . Ovini / Ovce / Ovce . . . . Suini / Svinje / Svinje . . . .

Incremento del bestiame durante il pascolo stagionale:
Prirastek živine za dobo sezonske paše
Priplod stoke za vreme sezonske paše

Vitelli / Teleta / Telad . . . . Data della denuncia / Datum prijave / Datum prijave . . . .

Ovini / Ovce / Ovce . . . . Data della denuncia / Datum prijave / Datum prijave . . . .

I nati durante il pascolo stagionale dovranno essere annotati entro il 14° giorno nella presente tessera ai sensi dell'art. 11 p. 3 dell'Accordo di Udine.
Prirastek dobljen v času sezonske paše je treba vpisati v izkaznico v roku 14 dni v smislu čl. 11. toč. 3 Videmskega Sporazuma.
Priplod dobivan za vreme sezonske paše treba da se upiše u roku od 14 dana u ovu iskaznicu prema čl. 11, tač. 3 Udinskog Sporazuma.

— 9 —

Numero degli alveari trasportati per il pascolo stagionale
Število čebelnih panjev prenešenih na sezonsko pašo:
Broj košnica prenešenih na sezonsku pašu:

Nuovi sciami di api al ritorno dal pascolo stagionale:
Nov čebelni roji ob povratku s sezonske paše:
Novi rojevi pčela na povratku sa sezonske paše:

N. / Št. / Br. . . . . data della denuncia / datum prijave / datum prijave . . . .

— 10 e 11 —

Genere e quantità dei prodotti in transito
Vrsta in količina pridelkov ob prehodu
Vrsta i količina proizvoda kod prelaska.

— 12 —

Raccolto presunto
Predvideni pridelek
Predvidjeni proizvodi

— 13 —

Raccolto effettivo
Dejanski pridelek
Stavrno proizvedeno

— 14 —

Indicazione degli attrezzi e dei mezzi agricoli nonchè dei mezzi di trasporto e del bestiame da tiro e da pascolo al seguito del titolare:

Podatki o orodju, poljedelskin in preveznih sredstvih, vprežni živini in živini za pašo, ki prehaja z lastnikom:

Oznaka alata ipoljoprivrednih sretstava kao i prevoznih, te zaprežne stoke ili stoke za pašu koja prelazi sa imaocem:

Ufficio Doganale Italiano	Ufficio Doganale della R P F J
Italjaanski Carinski Urad	Carinski Urad F L R. J
Italijanski Carinski Ured	Carinski Ured F N R. J

ALLEGATO 5
PRILOG 5

Stemma
Grb
Grb

REPUBBLICA ITALIANA
(oppure REPUBBLICA FEDERATIVA POPOLARE JUGOSLAVA)

REPUBLIKA ITALIJA
(ali FEDERATIVNA LJUDSKA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA)

REPUBLIKA ITALIJA
(ili FEDERATIVNA NARODNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA)

Questura di . . . . (oppure Comitato Popolare Distrettuale di)
Kvestura v (ali Okrajni Ljudski Odbor v)
Kvestura u (ili Sreski Narodni Odbor u)

PERMESSO DI TRANSITO AGRICOLO N
DOVOLJENJE ZA POLJEDELSKI PREHOD St.
DOZVOLA ZA POLJOPRIVREDNI PRELAZ Br.

In base alla tessera agricola N.
na osnovi Izkaznice za poljedelski prehod St . . . .
na osnovu Izkaznice za poljoprivredni prelaz br

— 2 —

CONNOTATI:
OSBENI OPIS:
LIČNI OPIS:

Fotografia
Fotografija
Fotografija
Timbro a secco
Suhi žig
Suhi žig

Firma del titolare
Lastnoročni podpis . . . .
Potpis imaoca

Statura Višina . . . . Visina	Occhi Oči . . . . Oči
Corporatura Postava . . . . Stas	Naso Nos . . . . Nos
Viso Obraz . . . . Lice	Bocca Usta . . . . Usta
Capelli Lasje . . . . Kosa	Barba Brada . . . . Brada
Fronte Čelo . . . . Čelo	Segni particolrai Posebni znaki . . . . Posebni znaci

PROROGHE
PODALJŠANJA
PRODUŽENJA

— 3 —

N. di prot.
St. prot. . . . .
Br. prot.

PERMESSO DI TRANSITO AGRICOLO N.
DOVOLJENJE ZA POLJEDELSKI PREHOD St.
DOZVOLA ZA POLJOPRIVREDNI PRELAZ Br.

rilasciato ai sensi dell'art. 11 punto 4 dell'Accordo di Udine
izdano v smislu čl. 11, točka 4 Videmskega Sporazuma
izdato prema čl. 11, t. 4 Udinskog Sporazuma

Cognome e nome
Priimek in ime . . . .
Prezime i ime

Paternità Očetovo ime . . . . Ime oca	Maternità Ime in dekliški priimek matere . . Ime i devojačko prezime majke

Data e luogo d. nascita
Datum in kraj rojstva . . . .
Datum i mesto rodjenja

residente a
stanujoč v . . . .
stanuje u

Ubicazione del podere
kraj posestva . . . .
mesto imanja

nome del proprietario o del conduttore del fondo
ime lastnika ali zakupnika zemljišča . . . .
ime vlasnika ili zakupca imanja

occupazione
zaposlitev . . . .
zaposlenje

Punto di passaggio
Prehodno mesto . . . .
Mesto za prelaz

Valevole dal Velja od . . . . Važi od	al do . . . . do

Data,
Dne, ...
Datum,

Il Questore
(oppure il Capo Dipartimento degli Affari Interni)
Kvestor
(ali Načelnik Oddelka za Notranje Zadeve)
Kvestor
(ili Načelnik Odeljenja za Unutrašnje Poslove)

. . . .
Rinnovazioni — Podaljsanja — Produženja

. . . .
Visti — Vize — Vize

ALLEGATO 6.

PRILOG 6

CERTIFICATO PROVVISORIO
ZAČASNO POTRDILO
PRIVREMENA POTVRDA

Cognome nome e paternità
Priimek ime in očetovo ime . . . .
Prezime, ime i očevo ime

residente a
bivajoč v . . . .
nastanjen u

titolare della tessera o permesso di transito agricolo N
imetnik izkaznice ali dovoljenja za poljedelski prehod St . . . .
imalac iskaznice ili dozvole za poljoprivredni prelaz Br.

valido per il punto di passaggio
veljavne za prehodno mesto . . . .
važeće za prelazno mesto

ha in rinnovazione il documento
ima v podaljšanju dokument . . . .
ima na produžavanju ispravu

Il certificato è valido fino al
Potrdilo valja do . . . .
Potvrda važi do

e deve essere esibito insieme alla carta di identità
skupno z osebno izkaznico . . . .
zajedno sa Ličnom kartom

Data,
Dne, ...
Datum,

Il Questore
Kvestor
Kvestor

Timbro
Zig
Zig

ALLEGATO 7

PRILOG 7

Stemma
Grb
Grb

REPUBBLICA ITALIANA
(oppure REPUBBLICA FEDERATIVA POPOLARE JUGOSLAVA)
REPUBLIKA ITALIJA
(ali FEDERATIVNA LJUDSKA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA)
REPUBLIKA ITALIJA
(ili FEDERATIVNA NARODNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA)

Questura di (oppure Comitato Popolare Distrettuale di)
Kvestura v . . . . (ali Okrajni Ljudski Odbor v)
Kvestura u (ili Kvestura u)

PERMESSO STAGIONALE DI PERMANENZA Nro
SEZONSKO DOVOLJENJE BIVANJA St. . . . .
SEZONSKA DOZLOVA BORAVKA Br.

rilasciato ai sensi dell'art 14 dell'Accordo di Udine
izdana v smislu čl 14 Videmskega Sporazuma
izdata u smislu čl. 14 Udinskog Sporazuma

per proprietari di fondi, usufruttuari e loro familiari, per rappresentanti di persone giuridiche, nonchè per la relativa manodopera, per pastori, carbonai e boscaioli, rilasciato in base a tessera di transito agricolo Nro . . . .
permesso di transito agricolo Nro . . . . .

za lastnike zemljišč, uživalce, in družinske člane, zastopniek pravnih oseb, za lastnike zemljišč, uživalce, in družinske člane, zastopniok pravnih oseb, kakor tudi za ustrezno delovno silo, pastirje, oglarje in gozdne delavce; izdana se na osnovi dovoljenja za poljedleski prehod št . . . ali izkaznice za poljede ski prehod št. . . . . .

za vlasnike imanja, uživaoce i članove njihovih porodica, pretstavnike pravnih lica, kao i za odnosnu radnu snagu, pastire, ugljare i šumske radnike; izdaje se na osnovu dozvole za poljoprivredni prelaz br. . . . . ili iskaznice za poljoprivredni prelez br. . . . . .

Cognome e nome
Priimek in ime . . . .
Prezime i ime

Paternità
Očetovo ime . . . .
Ime oca

Maternità
Ime in dekliški priimek matere . .
Ime i devojčko prezime majke

Data e luogo di nascita
Datum in kraj rojstva . . . .
Datum i mesto rodjenja

residente a
stanuje v . . . .
stanuje u

Ubicazione del fondo, del bosco o del pascolo
Kraj zemljišča, gozda ali pašnika . . . .
Kraj zemljišta, šume ili pašnjaka

ALLEGATO 8

PRILOG 8

N
St . . . .
Br.

REPUBBLICA ITALIANA
REPUBLIKA ITALIJA
REPUBLIKA ITALIJA

Settore Polizia di frontiera di
Tajništvo za notranje zadove . . . .
Sekretarijat za unutrašnje poslove

LASCIAPASSARE STRAORDINARIO
IZREDNA PROPUSTNICA
VANREDNA PROPUSNICA

rilasciato ai sensi dell'art 15 punto 3 dell'Accordo di Udine
izdana v smislu čl 15 točka 3 Videmskega Sporazuma
izdata prema čl 15 tač. 3 Udinskog Sporazuma

Cognome / Priimek in ime . . / Prezime i ime — Paternità / očetovsime . . . . / ime oca — nato il / rojen dne . . . . / rodjen dana — a / v . . . . / u

residente a / stanujoč v . . . . / stanuje u — munito di carta d'identità N . . . / z osebno izkaznico St. . . . . . . / sa ličnom legitimacijon Br.

rilasciata da / izdano od . . . . / izdatom od — è autorizzato a recarsi a / je pooblaščen potovati v . . . . . / ovlašten je da putuje u

Presso / h komu . . . . / kod koge — attraverso il punto di passaggio di / preko prehodnega mesta . . . . . / preko mesta za prelaz

per motivi di
iz razlogov . . . .
iz razloga

e rimanervi dieci giorni dalla data del transito
in da se tam zadrži 10 dni od dneva prehoda . . . .
da se tamo zadrži 10 dana od dana prelaska

Il presente permesso può essere usufruito per un solo viaggio da effettuarsi entro dieci giorni dalla data del rilascio ed il rientro deve avvenire attraverso lo stesso punto di passaggio.
Ta propustnica se lahko koristi samo za eno potovanje, ki se mora izvršiti v roku deset dni od dneva izdaje, vrnitev pa se mora izvršiti čez isto prehodno mesto.
Ova propusnica može da se koristi samo za jedno putovanje, koje se mora obaviti u roku od deset dana od dana izdavanja, i povratak mora uslediti preko istog mesta za prelaz.

Il titolare del permesso è accompagnato da
Z imetnikom de propustnice potujejo . . . .
Sa imaocem ove propusnice putuju

minore di anni 12
pod 12 letom starosti . . . .
ispod 12 god. na starosti

— 2 —

Nome del proprietario
Ime lastnika . . . .
Ime vlasnika

Occupazione
Zaposlitev . . . .
Zaposlenje

Punto di passaggio
Prehodno mesto . . . .
Mesto za prelaz

nella località / v kraju . . . . / u mestu — può trattenersi / se lahko zadržuje . . . . / može se zadržausti

ininterrottamente dal / brez prekinitve od . . . . / bez prekida od — al / do . . . . / do

Data,
Dne, ...
Datum,

Il Questore
(oppure il Capo Dipartimento degli Affari Interni)

Kvestor
(ali Načelnik Oddelka za Notranje Zadeve)

Kvestor
(ili Načelnik Odeljenja za Unutrasnje)

. . . .

Visti — Vize — Vize

ALLEGATO 9.

PRILOG 9

Stemma
Grb
Grb

REPUBBLICA ITALIANA
(oppure REPUBBLICA FEDERATIVA POPOLARE JUGOSLAVA)

REPUBLIKA ITALIJA
(ali FEDERATIVNA LJUDSKA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA)

REPUBLIKA ITALIJA
(ili FEDERATIVNA NARODNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA)

Questura di (oppure Comitato Popolare Distrettuale di)
Kvestura v . . . . (ali Okrajni Ljudski Odbor v)
Kvestura u (ili Sreski Narodni Odbor u)

PERMESSO DI ATTRAVERSAMENTO N
TRANZITNO DOVOLJENJE St
TRANZITNA DOZVOLA Br.

al sensi dell'art 16 dell'Accordo di Udine
v smislu čl 16 Videmskega Sporazuma
u smislu čl 16 Udinskog Sporazuma

— 2 —

Data,
Dne, ...
Datum,

Il Dirigente del Settore

Načelnik Tajnistva za
Notranje Zadeve

Načelnik Sekretariata za
Unutrašnje Poslove

N B — Il presente lasciapassare dovrà essere ritirato al rientro nel territorio di residenza

PS — Ta propustnica se odvzame ob vrnitvi na področje bivanja

PS — Ova propusnica treba da se oduzme prilikom povratka na područje boravka.

— 1 —

Cognome e nome
Priimek in ime . . . .
Prezime i ime

nato a . . . . il . . . .
rojen v . . . . dne
rodjen u . . . . dana

residente a . . . . di professione . . . .
stanuje v . . . . po poklicu
stanuje u . . . . po zanimanju

è autorizzato a transitare per il punto di passaggio di
je pooblaščen potovati čez prehodno mesto . . . .
ovlašten je da putuje preko prelaznog mesta

. . . .

. . . .

e di
in . . . .
i

per recarsi da . . . . a . . . .
na poti iz v
na putu iz . . . . u

per i seguenti motivi
iz sledečih razlogov . . . .
iz sledečih razloga .

Il presente è valido dal . . . . al . . . .
Dovoljenje velja od . . . . do
Dozvola važi od . . . . do

Data,
Dne, ...
Datum,

Il Questore
(oppure il Capo Dipartimento degli Affari interni)

Kvestor
(ali Načelnik Oddelka za Notranje Zadeve,

Kvestor
(ili načelnik Odelenja Unutrašnjih Poslova)

— 2 —

REPUBBLICA POPOLARE FEDERATIVA JUGOSLAVA
(oppure REPUBBLICA ITALIANA)

FEDERATIVNA LJUDSKA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA
(ali REPUBLIKA ITALIJA)

FEDERATIVNA NARODNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA
(ili REPUBLIKA ITALIJA)

Comitato Popolare Distrettuale di (oppure Questura di)
Okrajni Ljudsk. Odbor v (ali Kvestura v)
Sreski Narodni Odbor u (ili Kvestura u)

PERMESSO DI ATTRAVERSAMENTO N.
TRANZITNO DOVOLJENJE St.
TRANZITNA DOZVOLA Br.

ai sensi dell'art. 16 dell'Accordo di Udine
v smislu čl. 16 Videmskega Sporazuma
u smislu čl. 16 Udimskog Sporazuma

Il retroindicato
Imenovani . . . .
Pomenuti

è autorizzato ad attraversare questo territorio dal punto di passaggio di
je pooblaščen tranzitirati čez to področje od prehodnega mesta . . . .
ovlašten je da tranzitira kroz ovo područje od prelaznog mesta

. . . .

. . . .

— 3 —

a *quello di*
do kraja . . . . . .
do mesta

percorrendo il seguente itinerario
po naslednji poti . . .
služeči se sledečim putem

. . . .

Motivi
Razlogi . . . . . .
Razlogi

Validità
Veljavnost . . . .
Važnost

Non è consentita sosta nel territorio **attraversato**
Zadržavanje na tranzitnem področju **ni dovoljeno.**
Zadržavanje na tranzitnom području **nije** dozvoljeno

Data,
Dne, ...
Datum,

Il Capo Dipartimento Affari Interni
(oppure il Questore)

Načelnik Oddelka za Notranje Zadeve
(ali Kvestor)

Načelnik Odeljenja za Unutrašnje Poslove
(ili Kvestor)

. . . .

Rinnovazioni — Podaljšanja — Produženja

— 4 —

Fotografia Fotografija Fotografija Timbro a secco Suhi žig Suhi žig

. . . .
Firma del titolare — Lastnoročni podpis — Potpis imaoca

CONNOTATI — OSEBNI OPIS — LIČNI OPIS

Altezza
Višina . . . .
Visina

Occhi
Oči . . . .
Oči

Corporatura
Postava . . . . .
Stas

Naso
Nos . . . .
Nos

Viso
Obraz . . . .
Lice

Bocca
Usta . . . .
Usta

Capelli
Lasje . . . .
Kosa

Segni particolari
Posebni znaki . . . .
Posebni znaci

ALLEGATO 10.

PRILOG 10.

PUNTI DI PASSAGGIO DELLE AREE DI CUI ALLE LETTERE *a*) e *b*) DELL'ART. 1

PUNTI DI PASSAGGIO DI I CATEGORIA

1 Albaro Vescovà	Škofije	stradale
2 Pese	Kozina	»
3 Poggioreale Campagna	Sežana	ferroviario
4 Fernetti	Fernetiči	stradale
5. Trieste-Muggia	Koper	marittimo

PUNTI DI PASSAGGIO DI II CATEGORIA PERMANENTI

1 Chiampore	Campore	stradale
2 Cerei di Sopra	Cerej	»
3 Santa Barbara	Kasteljer	»
4 Noghera	Plavje	»
5 Prebenico Caresana	Osp	»
6 San Servolo	Socerb	»
7 Lipiza	Lipica	»
8 Gropada	Gropada	»
9 Monrupino	Repentabor	»
10 Precenico di Comeno	Gorjansko	»

PUNTI DI PASSAGGIO DI II CATEGORIA STAGIONALI

1 San Bartolomeo	Lazaret	stradale
2 Bottazzo	Botač	»
3 Sentiero Draga S. Elia	Draga	»
4 Grozzana	Gročana	»
5 Orle	Orlek	»
6 Vogliano	Voglje	»
7 Malchina	Mavhinje	»

ALLEGATO 11.

PRILOG 11

VALICHI DELLE AREE DI CUI ALLE LETTERE *c*) e *d*) DELL'ARTICOLO 1

VALICHI DI I CATEGORIA

1. Casa Rossa	Rdeča hiša	stradale
2. Gorizia	Nova Gorica	ferroviario
3. Stupizza	Robič	stradale
4. Passo del Predil	Predil	»
5. Fusine Laghi	Rateče	»

VALICHI DI II CATEGORIA PERMANENTI

1 Jamiano	Klariči	stradale
2 Devetachi	Lokvica	»
3 Merna	Miren	»
4 Gorizia - S. Andrea	Vrtojba	»
5 Gorizia-S. Pietro	Šempeter	»
6 Rafut	Pristava	»
7 Salcano I	Solkan I	»
8 S. Valentino	Podsabotin	»
9 S. Floriano	Hum	»
10 Uclanzi	Vališče	»
11 Castelletto Versa	Vipolže	»
12 Castelletto Zeglo	Medana	»
13 Venco	Neblo	»
14. Mernico	Golo brdo	»
15. Ponte di Miscecco	Mišček	»
16. Solarie di Drenchia	Solarji	»
17. Polava di Cepletischis	Livek	»
18. Ponte Vittorio	Most na Nadiži	»
19. Uccea	Učeja	»
20. Cave del Predil	Log pod Mangartom	sotterraneo

VALICHI DI II CATEGORIA STAGIONALI

1 Palichisce Micoli	Opatje selo	stradale
2 Salcano II	Solkan polje	»
3 San Mauro	Šentmaver	»
4 Plessiva	Plešivo	»
5 Scriò	Skrljevo	»
6 Ponte Clinaz	Podklanec	»
7 Teleferica di Drenchia	Kolovrat	»
8 Monte Cau	Jevšček	»
9 Robedischis	Robedišče	»

ALLEGATO 12

PRILOG 12.

ATTESTAZIONE
POTRDILO
POTVRDA

Alle ore . . . . del . . . . in località . . . . . .
Ob uri dne v kraju
U sati dana u mestu

E' stato proceduto al ritiro del lasciapassare (ordinario, annuale, straordinario, agricolo, permesso di attraversamento).
Je bila odvzeta propustnica, redna, letna, izredna, dvovlasniška, tranzitna).
Oduzeta je propusnica (redovna, godisnja, vanredna, dvovlastnička, tranzitna)

intestato al sig.
na ime . . . .
na ime

nato a . . . . il . . . . in base all'art 19
rojen v dne na osnovi člena 19
rodjen u dana na osnovu člana 19

punto 4, comma *a*) dell'accordo di Udine
točka 4, odstavek *a*) Videmskega sporazuma
tačka 4, stav *a*) Udinskog sporazuma

La predetta persona rientrerà nell'area della sua residenza attraverso il punto di passaggio di
Imenovani se vrača v kraj stalnega bivanja preko prehodnega mesta . . . . .
Imenovani se vraca u mesto stalnog boravka preko prelaznog mesta

Data,
Dne, ...
Datum,

Timbro
Zig
Zig

Firma
Podpis
Potpis

ALLEGATO 13

PRILOG 13

LINEE MARITTIME E TERRESTRI ISTITUITE IN BASE ALL'ART 40 DELL'ACCORDO

I — LINEE MARITTIME

1 Trieste-Cittanova
2 Trieste-Pirano.
3 Trieste-Capodistria

Tali linee sono annuali

a) Le navi jugoslave che effettuano le linee di cui sopra possono fare complessivamente tredici scali settimanali a Trieste, tre scali settimanali a Muggia in andata ed in ritorno e tre scali settimanali a Sistiana, come prolungamento della linea Capodistria-Trieste;

b) Le navi italiane possono effettuare le seguenti linee:

1. Trieste-Capodistria-Isola-Pirano-Umago-Cittanova e viceversa con cinque viaggi alla settimana, con prolungamento, una volta alla settimana, fino a Cittanova e con scali quadrisettimanali ad Isola, in andata e ritorno.
2. Trieste-Capodistria-Pirano e viceversa con un viaggio alla settimana.
3. Trieste-Muggia-Capodistria e viceversa con un viaggio al giorno.

II — LINEE TERRESTRI

A — Linee automobilistiche che possono essere effettuate da imprese di ambedue le Parti:

1	Trieste-Capodistria	tre coppie di corse giornaliere tutto l'anno
2	Trieste-Buie	due coppie di corse giornaliere tutto l'anno.
3	Trieste-Erpelle	una coppia di corse giornaliere tutto l'anno
4	Trieste-Sesana	una coppia di corse giornaliere tutto l'anno
5	Trieste-Cittanova	due coppie di corse giornaliere tutto l'anno.
6.	Trieste-Pirano	una coppia di corse giornaliere tutto l'anno tre coppie di corse giornaliere estive sul tratto Trieste-Portorose.
7	Trieste-S. Daniele	una coppia di corse giornaliere tutto l'anno
8	Trieste-Comeno	una coppia di corse giornaliere tutto l'anno
9	Trieste-Nuova Gorizia	una coppia di corse giornaliere tutto l'anno
10	Trieste - Cave Aurelmiane	una coppia di corse giornaliere tutto l'anno.
11	Trieste-S Nicolò	sei coppie di corse giornaliere estive.
12	Cividale-Tolmino	una coppia di corse giornaliere tutto l'anno
13	Gorizia-Salcano	due coppie di corse giornaliere tutto l'anno
14	Gorizia-Vertoiba	tre coppie di corse giornaliere tutto l'anno
15	Gorizia-Comeno	una coppia di corse giornaliere tutto l'anno
16	Cividale-Cambresco	una coppia di corse giornaliere tutto l'anno.
17	Tarvisio-Plezzo	una coppia di corse giornaliere tutto l'anno
18	Tarvisio-Gozd Martuljek	una coppia di corse tre volte alla settimana tutto l'anno.

Ciascuna Parte ha diritto di effettuare le sopraindicate coppie di corse.

B) — Linee automobilistiche che possono essere effettuate da imprese dell'una o dell'altra Parte:

a) da Imprese italiane:

1. Gorizia-Medana	tre coppie di corse giornaliere tutto l'anno.
2. Tarvisio-Nuova Gorizia-Gorizia	una coppia di corse giornaliere tutto l'anno.

b) da Imprese jugoslave:

1. Medana-Gorizia-Nuova Gorizia	tre coppie di corse giornaliere tutto l'anno.
2. Nuova Gorizia-Tarvisio	una coppia di corse giornaliere tutto l'anno.

ALLEGATO 14.

PRILOG 14.

VALUTE E GENERI
(artt. 44, 45 e 46)

I. — *Valuta.*

La valuta di cui al comma primo, punto 1 dell'art. 46 può raggiungere il massimo di lire 7.000 rispettivamente dinari 3.500.

II. — *Lista dei generi* (quindicinale)

1. Verdura	kg.	10
2. Legumi	»	2
3. Orzo	»	3
4. Grano saraceno	»	3
5. Carni fresche	»	1
6. Carni insaccate ed affumicate	»	1
7. Pesce fresco	»	1
8. Formaggio	»	2
9. Riso	»	2
10. Pasta	»	2
11. Aranci e limoni	»	8
12. Latte	lt.	2
13. Latte cagliato	»	2
14. Vino	»	2
15. Olio	»	2
16. Pollame	capi	2
17. Uova	n.	12
18. Fascine e muschio		
19. Fiori e erbe decorative		
20. Prodotti dell'artigianato		
21. Oggetti di uso casalingo		
22. Oggetti di uso agricolo		
23. Mercerie ed oggetti di uso personale		

Il valore complessivo dei prodotti e merci di cui alla lista dei generi che si portano seco può raggiungere il massimo di:

a) lire 7.500 rispettivamente dinari 3.750 nei confronti delle persone che fruiscono delle facilitazioni di cui al comma primo dell'art. 44 del presente Accordo;

b) lire 20.000 rispettivamente dinari 10.000 per le persone che fruiscono delle facilitazioni di cui al comma primo dell'art. 45 del presente Accordo;

c) lire 7.000 rispettivamente dinari 3.500 per le persone che fruiscono delle facilitazioni di cui al punto 1 dell'art. 46 del presente Accordo.

ALLEGATO 15

PRILOG 15.

ELENCO DEI GENERI
(di cui all'art. 51 dell'Accordo)

1. Pane	kg.	1,250
2. Pasta o riso o orzo	»	0,750
3. Carne fresca o preparata per l'uso o pesce fresco o secco (baccalà)	»	0,500
4. Carni preparate o insaccate	»	0,400
5. Burro o formaggio	»	0,250
6. Frutta fresca o secca, agrumi	»	2,000
7. Cioccolato o dolciumi	»	0,400
8. Caffè	»	0,050
9. Uova	pezzi	6
10. Un litro di vino oppure 4 dl di acquavite		
11. Due pacchetti aperti da 20 sigarette ciascuno.		

ALLEGATO 16

PRILOG 16

SCAMBIO DI INFORMAZIONI SANITARIE

Sarà data comunicazione sull'insorgere delle seguenti malattie infettive:

1 Colera	1 Cholera
2 Peste	2 Pestis
3 Febbre gialla	3 Febris flava
4 Vaiuolo	4 Variola vera
5. Tifo esantematico	5 Typus exanthematicus
6. Febbre tifoidea	6 Typhus abdominalis
7. Febbre ricorrente	7 Typhus recurens
8. Infezione da paratifi	8 Paratyphus
9. Difterite	9 Diphteria
10. Poliomielite anteriore acuta	10 Poliomyelitis acuta
11. Meningite cerebro spinale epidemica	11 Meningitis cer. epid
12 Morva	12 Mallens
13 Pustola maligna	13 Antrax
14 Brucellosi	14 Brucellosis
15 Rabbia dichiarata	15 Lyssa
16 Tularemia	16 Tularemia
17 Leishmaniosi viscerale	17 Kala-azar
18 Leishmaniosi cutanea	18 Leishmaniosi
19 Lebbra	19 Lepra
20 Tracoma	20 Trachoma

La comunicazione deve contenere solo il numero dei colpiti ed il Comune in cui si è manifestata l'infezione

Le comunicazioni devono essere effettuate una volta ogni dieci giorni

Non è necessario dare notizia dell'infezione a guarigione avvenuta.

Per quanto concerne le malattie di quarantena (colera, peste, febbre gialla, vaiolo, tifo esantematico, febbre ricorrente) saranno applicate le disposizioni previste dal Regolamento sanitario internazionale adottate nella IV Sessione dell'Organizzazione sanitaria mondiale del 25 maggio 1951 a Ginevra e completate nelle VIII, IX e XIII Sessioni della medesima Organizzazione, tenutesi negli anni 1955, 1956 e 1960.

Per le stesse malattie saranno applicate anche le norme di futuri accordi internazionali approvati dai Governi dei due Stati.

2 Notifica delle epidemie.

Come epidemia viene considerata la manifestazione su un territorio o in gruppo demografico, di malattie infettive con più di un caso ed in un breve periodo, che può essere indicato in dieci giorni

1 Dissenteria bacillare	1. Dysenteria
2 Scarlattina	2 Scarlattina
3 Morbillo	3 Morbilli
4 Pertosse	4 Pertussis
5 Spirechetosi ittero infettiva	5 Leptospirosis
6 Epatopatia acuta primitiva ed epatite epidemica	6. Hepatitis inf.
7 Malaria	7 Malaria
8 Febbre Q	8 Febris Q
9 Dissenteria amebica	9 Dysanteria amebis
10 Grippa	10 Gripa

La notifica deve contenere il numero degli ammalati, la zona infetta ed il numero dei decessi.

La comunicazione sarà fatta una volta per settimana per tutta la durata della epidemia.

3 Indirizzo degli organi sanitari locali ai quali spetta l'obbligo della comunicazione

Per la Parte Jugoslava	*Per la Parte Italiana*
— Istituto per la difesa sanitaria di Nuova Gorizia - per il territorio di Nuova Gorizia	— Medico Provinciale presso la Prefettura di Gorizia
— Istituto per la difesa sanitaria di Capodistria - per il distretto di Capodistria	— Medico Provinciale presso la Prefettura di Udine
— Istituto per la difesa sanitaria di Pola - per il distretto di Pola.	— Medico Provinciale di Trieste

ALLEGATO 17.

PRILOG 17

SCAMBIO DI INFORMAZIONI VETERINARIE AI SENSI DELL'ART 53 DELL'ACCORDO

I. — Malattie del bestiame da segnalare

Le malattie infettive degli animali sul cui manifestarsi e sulle cui epidemie devono informarsi gli organi locali competenti italiani e jugoslavi, sono le seguenti:

1 Afta epizootica	1 Aphthae epizooticae
2 Peste bovina	2 Pestis bovina
3 Pleuropolmonite contagiosa dei bovini	3. Pleuropneumonia contagiosa bovum
4 Tubercolosi degli animali domestici	4 Tuberculosis
5 Brucellosi	5 Brucellosis
6 Carbonchio ematico	6 Anthrax
7. Carbonchio sintomatico	7 Gangraena emphysematosa
8. Setticemia emorragica dei bovini e della selvaggina	8 Pasteurelosis bovum
9 Rabbia	9 Lyssa
10. Movra	10 Malleus
11. Esantema coitale paraliticum	11 Exantema coitale paralyticum
12. Anemia infettiva degli equini	12. Anaemia infectiosa equorum
13. Linfangite epizootica	13. Limphangioitis epizootica
14. Peste suina	14. Pestis suum
15. Malrossino	15. Rhusiopathia suis
16. Peste aviare	16. Pestis avium
17. Colera aviare	17. Cholera avium
18. Vaiolo ovino	18. Variola ovina
19. Rogna degli ovini e dei caprini	19. Scabies
20. Scarios, peste delle api nosemiasi	20. Acariosis, pestis apis nosemosis
21. Tularemia mixomatosi	21. Tularaemia muxomatosis
22. Malattie infettive dei pesci	
23. Altre malattie infettive degli animali, malattie parassitarie e di stalla previste dalle disposizioni delle autorità competenti dei due Paesi.	

Qualora gli organi competenti di una Parte vengano a conoscenza di casi di meningoencefalomielite enzootica ne daranno comunicazione alle competenti autorità della altra Parte.

II — Organi del servizio veterinario

Gli organi locali del servizio veterinario preposti per lo scambio di informazioni sono:

Da Parte jugoslava:

1 L'ispettore veterinario di frontiera dell'Amministrazione federale per i problemi veterinari.

2. L'Ispettorato veterinario dei Comitati popolari dei distretti di Kranj, Nuova Gorizia e Capodistria.

Da Parte italiana:

1 Veterinari provinciali di Trieste, Gorizia e Udine.

III — Modalità per lo scambio di informazioni

Lo scambio delle informazioni circa lo stato ed il movimento delle malattie infettive degli animali nell'ambito della giurisdizione dei singoli organi veterinari avverrà il 1° ed il 16 di ogni mese.

Le informazioni stesse verranno trasmesse secondo le modalità già previste dalla Convenzione veterinaria italo-jugoslava, art. 17 e dal presente Accordo. Per i casi di afta epizootica sarà necessario attenersi alle disposizioni dell'art. 53 punto 2 del presente Accordo, nel quale è stabilito che per gli animali che rimangono nell'altro territorio per più di un giorno dovrà essere rilasciato un certificato da parte del veterinario competente, dal quale risulti che nel luogo di origine degli animali stessi, negli ultimi quaranta giorni, non è stata constatata l'esistenza di alcuna malattia infettiva per la quale è obbligatoria la denunzia. Per le altre malattie menzionate verrà analogamente osservato lo stesso termine «degli ultimi quaranta giorni», tenendo però presente che la constatazione, nella località di origine degli animali, di casi solo sporadici di una malattia infettiva tra quelle elencate ai n.ri 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 e 15 non impedirà lo spostamento degli animali da detta località ed il rilascio del previsto certificato integrato dalle osservazioni del caso.

Gli organi veterinari delle due Parti si invieranno i rispettivi bollettini sanitari ai seguenti indirizzi:

— Il veterinario provinciale di Trieste all Ispettorato veterinario del Comitato popolare distrettuale di Capodistria e Pola e viceversa.

— Il veterinario provinciale di Gorizia all'Ispettorato veterinario del Comitato popolare distrettuale di Nuova Gorizia e viceversa.

— Il veterinario provinciale di Udine all'Ispettorato veterinario del Comitato popolare distrettuale di Kranj e viceversa.

ALLEGATO 18

PRILOG 18

ORGANI COMPETENTI PER L'ESECUZIONE DI MISURE FITOPATOLOGICHE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Organi competenti ai sensi dell'art. 54 punto 1) e 2) sui rispettivi territori di *applicazione del presente Accordo sono: a Udine, Gorizia e Trieste* rispettivamente a Nuova Gorizia, Sesana e Capodistria, ai sensi dei punti 4) e 5) dello stesso articolo, a Trieste e Gorizia rispettivamente a Capodistria, Nuova Gorizia e Kranj.

Per l'incontro e ricevimento delle informazioni che si riferiscono a quella parte dell'area di Buie che rientra nel territorio previsto dall'Accordo di Udine è competente il Comitato Distrettuale Popolare di Capodistria — Ispettorato agrario.

2. Le informazioni del Comitato Popolare Distrettuale di Capodistria vengono inoltrate all'Osservatorio fitopatologico di Trieste; del Comitato Popolare Distrettuale di Nuova Gorizia e del Comitato Popolare Distrettuale di Kranj allo Osservatorio fitopatologico di Gorizia e viceversa.

3. Nelle comunicazioni di cui al punto 2) saranno indicati solamente i dati concernenti i parassiti e lo stato delle malattie e ritenuti dalla parte informatrice di natura tale da dover interessare la parte alla quale tali informazioni vengono inviate.

4. Le comunicazioni saranno inviate mensilmente nella prima decade di ogni mese per il mese precedente.

Qualora per il mese al quale si riferisce la comunicazione inoltrata non vi fossero cambiamenti sulla situazione del mese precedente, le comunicazioni stesse dovranno contenere i dati sulle misure che vengono progettate per il mese successivo. Le comunicazioni dovranno contenere i dati sul modo di esecuzione di tali provvedimenti e sull'impiego dei mezzi, sui risultati raggiunti ed ogni eventuale speciale fatto

5. Le informazioni saranno inoltrate secondo il modello unito al presente allegato.

6. Al fine di una più stretta collaborazione, ciascuna Parte può richiedere all'altra Parte una relazione particolare sui singoli problemi relativi alla difesa delle piante non compresi nelle informazioni mensili ordinarie.

7. Al fine di accertare le modalità di esecuzione delle misure nelle aree di applicazione dell'Accordo, gli esperti delle due Parti terranno, se necessario, riunioni comuni per la discussione sulle misure adottate, sui metodi di lavoro e sui risultati raggiunti.

Occorrendo, saranno effettuati sopraluoghi comuni.

8. Allo scopo di una migliore coonscenza della letteratura professionale e dei metodi di propaganda in difesa delle piante nei due Paesi, sarà effettuato lo scambio delle pubblicazioni professionali e del materiale di propaganda. A tale scopo l'Istituto Agrario della Repubblica Popolare Slovena di Lubiana invierà tutto il materiale di propaganda e le pubblicazioni professionali edite nella Repubblica Popolare Slovena dalla Amministrazione Federale per la protezione delle piante di Belgrado per i territori della Repubblica Federativa Popolare Jugoslava *all'Osservatorio fitopatologico di Trieste.*

Il Direttore dell'Osservatorio fitopatologico di Verona, la Direzione per l'Agricoltura del Commissariato Generale del Governo di Trieste ed il Direttore dell'Osservatorio fitopatologico di Triste avranno cura di trasmettere la letteratura professionale ed il materiale di propaganda per la protezione delle piante nella Repubblica Italiana all'Istituto Agrario della Repubblica Slovena in Lubiana.

Prot
Stev zap

Trieste — Koper
Gorizia — Nova Gorica
Kranj

Oggetto Scambio di informazioni fitopalogiche con la Jugoslavia

Predmet Izmenjava fitopatoloskih vesti z Jugoslavijo

. . . .
. . . . .

Ai sensi dell'art. 53 dell'Accordo, si trasmettono, a tergo, le segnalazioni sui parassiti e malattie manifestatesi nell'area giurisdizionale, con l'indicazione della zona colpita, delle superfici o del numero delle piante interessate, delle colture infestate nonchè degli interventi antiparassitari che sono stati consigliati od effettuati.

V smislu člena 53 Sporazuma se dostavljajo zadaj navedene vesti, nanasajoce se na rastlinske bolezni in skodljivce, ki so se pojavili na obmocju, z naveddo okuzenoga okolisa, povrsine in stevilo prizadetih rastlin, okuzenih kultur ter stečilo svetovanih n izvrsenih protiparazitarnih postopkov

Con osservanza

S poštovanjem

Il . . . .

Culture o prodotti agrari forestali	Parassiti o malattie	Zona infetta Denominazione	Superficie o no piante colpite	Intensità	Interventi antiparassitari	Annotazioni e data inizi e fine
Kulture ali kmetijski gozdni proizvodi	Paraziti ali bolezni	Okužen okolis Naziv	Povrsina ali stev. napadanih rastlin	Razsirjenje okuzbe (*)	Potiparazitarna izvajanja	Opombe: datum, začetek in konec okužbe

(*) 1-Molto Lieve-Sledovi; 2-Lieve-Lahka; 3-Media-Srednja; 4-Forte-Močno; 5-For.ma-Zelo močno.

ALLEGATO 19.

PRILOG 19.

REGOLAMENTO

Per il funzionamento della Commissione mista permanente italo-jugoslava prevista dall'art. 57 dell'Accordo.

Art. 1.

La Commissione mista permanente è l'organo al quale sono affidati i seguenti compiti:

— di assicurare la regolare applicazione dell'Accordo;
— di risolvere i problemi relativi all'applicazione e interpretazione dello Accordo;
— di deliberare le misure per il miglioramento dell'esecuzione dell'Accordo;
— di esaminare le proposte comuni concordate dai competenti organi locali, come pure le questioni sulle quali non vi è accordo tra i predetti organi;
— di adempiere a tutti gli altri compiti ad essa demandati.

Art. 2.

La Commissione mista permanente è composta da sei membri di cui tre nominati dal Governo Italiano e tre nominati dal Governo Jugoslavo. Ogni Governo può nominare un sostituto per ciascun membro. I nomi dei membri e dei sostituti saranno notificati per via diplomatica. Allo stesso modo saranno trasmesse anche le comunicazioni circa eventuali cambiamenti dei membri e dei loro sostituti.

La Commissione potrà avvalersi della collaborazione di esperti.

Art. 3.

La Commissione mista permanente si riunirà alternativamente nella Repubblica Italiana e nella Repubblica Popolare Jugoslava.

Art. 4.

In ogni Sessione della Commissione mista permanente verrà fissata la data per la riunione successiva. Qualora se ne ravvisi la necessità, la data già concordata per la riunione della Commissione mista permanente potrà essere modificata mediante intesa tra i Presidenti delle due Delegazioni. Le reciproche comunicazioni potranno essere effettuate per via diplomatica o direttamente.

Parimenti per via diplomatica o mediante comunicazioni dirette tra i Presidenti verranno mantenuti i contatti tra le due Delegazioni per lo scambio di reciproche informazioni nel periodo tra una riunione e l'altra.

Art. 5.

Le sedute della Commissione mista permanente saranno presiedute alternativamente dai Presidenti delle due Delegazioni. Il primo a presiedere sarà il Presidente della Delegazione del Paese sul cui territorio si svolgono le sedute.

Art. 6.

Le sedute della Commissione mista permanente avranno luogo nei giorni feriali e, in casi eccezionali, anche nei giorni festivi in base ad accordo tra le due Delegazioni.

Su richiesta di una delle due Delegazioni l'interruzione tra le singole sedute potrà essere prolungata sino a 24 ore e qualora ambedue le Delegazioni concordino sino a 48 ore.

Art 7

Le lingue ufficiali della Commissione mista permanente sono l'italiano e il serbo-croato.

Art 8

Qualora venga ritenuto utile ai fini di una più rapida soluzione delle questioni derivanti dall'applicazione dell'Accordo, la Commissione mista permanente potrà effettuare dei sopraluoghi nelle aree previste dall'Accordo stesso.

Art 9.

Di ogni Sessione della Commissione mista permanente verrà redatto un verbale comune, in duplice esemplare, in lingua italiana e serbo-croata, facenti ambedue ugualmente fede.

I verbali verranno firmati dai Presidenti delle Delegazioni oppure dai loro sostituti.

Art 10

Le decisioni della Commissione mista permanente saranno prese all'unanimità e saranno sottoposte all'approvazione dei due Governi. Ai Governi stessi saranno anche deferite le questioni sulle quali la Commissione mista permanente non avesse potuto raggiungere un accordo.

Art 11

I membri della Commissione mista permanente ed i loro sostituti godranno nell'espletamento delle loro funzioni dei privilegi normalmente riconosciuti nella prassi internazionale.

Art 12

Il presente Regolamento sarà applicato dal giorno della firma.

Il Regolamento è redatto in due originali, uno in lingua italiana, l'altro in serbo-croato, facenti entrambi ugualmente fede.

Il Presidente
della Delegazione Italiana
MANLIO CASTRONUOVO

Il Presidente
della Delegazione Jugoslava
KAREL FORTE

ALLEGATO 20

PRILOG 20

COMMISSIONE MISTA PERMANENTE
per l'applicazione dell'Accordo di Udine
Delegazione Italiana

IL PRESIDENTE

STALNA MEŠANA KOMISIJA
Za Izvojanja Videmskega Sporazuma
Italijanska Delegacija

PREDSEDNIK

STALNA MEŠOVITA KOMISIJA
Za spropodjenja Udinskog Sporazuma
Italijanska Delegacija

PREDSEDNIK

TESSERA SPECIALE
POSEBNA IZKAZNICA
SPECIALNA ISKAZNICA

Fotografia
Fotografija
Fotografija

Nome e cognome
Ime in priimek . . . .
Ime i prezime

nato il
rojen dne . . . . a v u . . . .
rodjen dana

— degli Organi locali della
— Commissione Mista Permanente degli
— Stalne mešane komisije
— lokalnih organov
— Stalne mešovite komisije
— lokalnih organa

é autorizzato ad attraversare tutti i punti di passaggio italo-jugoslavi per un numero illimitato di transiti

je, pooblaščen vstopati čez vsa jugoslovansko-italijanska prehodna mesta za neomejeno število prehodov

ovlašćen je prelaziti preko svih jugoslovensko-italijanskih mesta za prelaz na neograničeni broj prelazaka.

Gli organi di polizia di frontiera e di dogana sono pregati di rendere possibile il libero transito e di prestare, ove occorra, assistenza ai titolari di questa tessera speciale.

Naprošamo obmejne in carinske organe naj imetniku te posebne izkaznice omogočijo svoboden prehod in mu ob potrebi pomagajo.

Umoljavaju se pogranični i carinski organi da imaocu ove sepecijalne iskaznice omoguče slobodan prelaz i da mu, u slučaju potrebe, ukažu pomoć.

La presente tessera è valida dal / Ta iskaznica velja od / Ova iskaznica važi od . . . . . . al / do / do . . . .

Rilasciata il / Izdana dne / Izdata dana . . . .

Timbro
Zig

Il Presidente della Delegazione Italiana in seno alla Commissione Mista permanente

Predsednik Italijanske Delegacije v Stalni mešani Komisiji

Predsednik Italijansko Delegacije u Stalnoj mesovitej Komisiji

---

La presente tessera è rinnovata sino al / Izkaznica se podaljšuje do / Ova iskaznica se produžava do . . . . .

Timbro
Zig

Il Presidente della Delegazione Italiana in seno alla Commissione Mista permanente

Predsednik Italijanska Delegacije v Stalni mešani Komisiji

Predsednik Italijansko Delegacije u Stalnoj mesovitoj Komisiji

---

La presente tessera è rinovata sino al / Izkaznica se podaljšuje do / Ova iskaznica se produžava do . . . . .

Timbro
Zig

Il Presidente della Delegazione Italiana in seno alla Commissione Mista permanente

Predsednik Italijanska Delegacije v Stalni mešani Komisiji

Predsednik Italijanske Delegacije u Staloj mesovitoj Komisiji

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

(4151475) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.